



CORTE DEI CONTI
RECHNUNGSHOF

*Sezioni riunite per la Regione
Trentino-Alto Adige/Südtirol*

*Vereinigte Sektionen für die
Region Trentino-Südtirol*

**GIUDIZIO DI PARIFICAZIONE SUL RENDICONTO DELLA
REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2021
(art. 10, d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305)**

Sintesi della relazione

Relatore d'udienza

Tullio Ferrari

Bolzano, udienza del 27 giugno 2022

Un ringraziamento sentito e non formale va anzitutto al Presidente Fugatti e ai dirigenti dell'amministrazione regionale, qui presenti, per aver corrisposto con la consueta puntualità, alle esigenze istruttorie della Sezione di controllo di Trento, consentendo il rispetto della tempistica programmata. Il ringraziamento va anche all'Ufficio traduzioni della Regione che ha assicurato con puntualità la versione in lingua tedesca dei provvedimenti adottati nel presente giudizio di parifica. Tutti gli atti, richieste di informazioni e documenti inviati e/o ricevuti dalla Regione sono stati comunicati anche alla Procura regionale.

L'ampio spettro di attività di analisi e di approfondimento svolte offrono numerosi spunti di riflessione; in sede di intervento orale, si darà evidenza soltanto ad alcuni tra i temi di maggior rilievo, come consentito dai tempi programmati.

1. **Misure conseguenziali.** Nella decisione di parifica del rendiconto per l'esercizio 2020 n. 1/2021/PARI del 28 giugno 2021 e nella relazione allegata, le Sezioni riunite per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol (di seguito SS.RR.TAAS) hanno formulato rilievi ed osservazioni, in ordine alle quali, ai sensi dell'art. 3, c. 6, della legge n. 20/1994, si rende opportuna una puntuale attività di monitoraggio, al fine di verificare il livello di effettività dell'attività di controllo svolta dalla Corte con riferimento all'esercizio finanziario 2020. Di seguito si riportano gli esiti delle azioni conformative che la Regione ha attuato nell'anno 2021 rispetto alle principali osservazioni formulate dalla Corte sulla gestione dell'anno 2020 (*follow up*) (cfr. Sezione delle Autonomie n. 14/SEZAUT/2014/INPR), con evidenza delle criticità tuttora non risolte:

- a) **Sentenza della Corte costituzionale n. 138/2019. Adempimenti conseguenti**

Nel giudizio di parifica del rendiconto della Regione per l'esercizio finanziario 2017 le SS.RR.TAAS, con decisione n. 2/2018/PARI, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale nei confronti dei cc. 1 e 3 dell'art. 4 della l. reg. n. 11/2017 che, prevedendo la trasformazione di indennità corrisposte in ragione dell'esercizio di funzioni dirigenziali e direttive in assegno personale fisso, continuativo e pensionabile secondo il sistema retributivo, ne consentivano l'erogazione ai dipendenti regionali anche dopo - e nonostante - la cessazione dell'incarico dirigenziale. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 138/2019, ha riconosciuto l'illegittimità delle disposizioni censurate, per contrasto con gli artt. 81 e 117 lett. l) e o) della Cost. Ciò, in quanto la violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile

e previdenza sociale comporta una lesione diretta dei principi di sana gestione finanziaria, degli equilibri di bilancio e copertura della spesa presidiati dall'art. 81 Cost.

Con le decisioni n. 1/2019/PARI, n. 3/2019/PARI e n. 2/2020/PARI le SS.RR.TAAS non hanno conseguentemente parificato le poste contabili dei rendiconti 2017, 2018 e 2019, incise dagli oneri per l'erogazione delle suddette indennità per un importo totale, rispettivamente, di euro 30.122,89, 34.978,92 e 6.804,08, distribuito su diversi capitoli di bilancio.

Nel riscontro istruttorio l'Ente ha aggiornato sull'*iter* di recupero degli indebiti con riferimento a ciascuna posizione e ha riferito del passaggio in giudicato delle sentenze del Tribunale di Trento - Sezione Lavoro, con le quali sono stati respinti i due ricorsi presentati dagli interessati contro i provvedimenti di recupero emessi dall'Amministrazione.

Alla data del 31 dicembre 2021, su un totale da recuperare di 114,8 mila euro, sono stati incassati 38,2 mila euro, pari a circa un terzo del totale.

Per il personale già collocato a riposo l'Ente ha comunicato di aver fornito all'INPS, fin dai mesi di luglio/agosto 2019, adeguata informativa in ordine agli eventuali riflessi pensionistici connessi all'attuazione della sentenza della Consulta, mentre per il recupero degli oneri previdenziali la Regione provvederà direttamente nei confronti dell'INPS mediante compensazione sul monte ritenute mensile, previa autorizzazione dell'Istituto previdenziale. Infine, l'Amministrazione ha segnalato che per i dipendenti cessati dal servizio ha recuperato le ritenute erariali mediante compensazione *ex art. 17* d.lgs. n. 241/1997 sulle retribuzioni del mese di dicembre 2021, mentre ulteriori recuperi sono previsti a partire dal mese di febbraio/marzo 2022.

b) Quantificazione degli oneri derivanti dai disegni di legge

L'ordinamento contabile della Regione di cui alla l. reg. n. 3/2009, a seguito degli aggiornamenti effettuati per l'adeguamento ai principi costituzionali di equilibrio di bilancio, si è in parte uniformato ai dettami dagli articoli 17 e 19 della l. n. 196/2009, come modificata dalla l. n. 243/2012, nella parte in cui prevede che ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri o minori entrate espliciti i mezzi con cui far fronte alle relative coperture. Le norme regionali, però, non individuano i criteri di determinazione degli oneri e le metodologie di quantificazione, con ciò privando la Regione di un elemento chiarificatore indispensabile per assicurare in primo luogo gli equilibri di bilancio e, secondariamente, la trasparenza e la conoscibilità degli effetti finanziari della legislazione. L'ordinamento locale, inoltre, non richiama espressamente l'obbligo di corredare i disegni di legge regionale di apposita istruttoria, formalizzata in specifico allegato o documento dimostrativo, degli effetti finanziari previsti e delle relative compatibilità con le risorse a disposizione.

Nel mentre i disegni di legge presentati dalla Giunta regionale sono corredati dalla relazione tecnico finanziaria (RTF), non altrettanto avviene per quelli di iniziativa consiliare.

L'Ente ha riferito che è in corso di discussione, in seno alla competente Commissione consiliare per il regolamento interno, la revisione finalizzata a chiarire il procedimento per la quantificazione e la valutazione degli oneri finanziari collegati a tali iniziative legislative.

L'attuale disciplina del Regolamento interno, contenuta nell'art. 29, circa l'obbligo di parere della commissione finanze e patrimonio, sulle conseguenze finanziarie per i disegni di legge implicanti nuove o maggior spese o minori entrate, non indica l'obbligo di predisporre le relazioni tecnico finanziarie a corredo di tutti i progetti di legge e degli emendamenti e le conseguenze nel caso di assenza sull'ulteriore avanzamento del procedimento legislativo.

Si esprimono ancora una volta perplessità in ordine alla mancata previsione, da parte dell'ordinamento regionale, dell'obbligo di predisporre relazioni tecnico-finanziarie (RTF) a corredo dei progetti di legge e degli emendamenti presentati nel corso del procedimento legislativo, idonee a fornire informazioni puntuali sulla corretta quantificazione e copertura finanziaria degli oneri ovvero, nel caso di assenza, gli elementi utili a supporto, secondo le modalità previste dalla normativa statale in materia. Il regolamento interno, nella formulazione attuale, risulta, infatti, privo di una disciplina che indichi le modalità con cui la RTF deve accompagnare l'iter di approvazione delle leggi, in modo tale che siano resi espliciti i dati ed i metodi utilizzati per la quantificazione dell'onere, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica da parte dell'organo legislativo.

c) Disinvestimento somme impiegate in strumenti finanziari

In applicazione dell'art. 2 della l. reg. n. 1/2017 le somme investite in fondi costituiti presso Euregio Plus SGR S.p.A., ai sensi della l. reg. 26 febbraio 1995, n. 2, devono essere disinvestite e restituite al bilancio della Regione.

L'Ente ha comunicato che, nell'anno 2021, il Consiglio regionale ha dato corso al disinvestimento parziale del Minibond per 12,8 ml e del Fondo Family per 16,5 ml e che le somme sono state interamente trasferite al bilancio regionale; ha ulteriormente precisato che la dotazione residua per tali fondi ammonta, rispettivamente, a 5,7 ml e 20,4 ml.

Nel prendere atto di quanto sopra, si rappresenta fin da ora la richiesta di fornire, all'atto della chiusura definitiva dei fondi, il dettaglio delle somme complessivamente investite, distintamente per ciascuna tipologia e di quelle effettivamente recuperate nelle diverse fasi temporali in cui è stato completato il disinvestimento delle stesse.

d) Aggiornamento sui procedimenti di recupero trattamenti economici dei consiglieri ed ex consiglieri

Con l. reg. n. 4/2014 è stata fornita l'interpretazione autentica del termine "valore attuale" contenuto nella l. reg. n. 6/2012, al fine di determinare, con carattere innovativo ed effetto retroattivo, nuovi criteri di attualizzazione da applicare al taglio dei vitalizi disposto con la ridetta l. reg. n. 6/2012.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 108/2019, ha dichiarato non fondate le questioni di costituzionalità della legge regionale sollevate dal Tribunale di Trento. Il giudizio ha avuto esito favorevole per il Consiglio regionale e per la Regione, con conseguente condanna delle parti attrici alla rifusione delle spese legali, per le quali l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea consiliare, con delibera n. 15 del 8 marzo 2021, ha avviato le procedure di recupero.

Con riferimento allo stato del contenzioso con gli *ex* consiglieri, l'Ente ha riferito che attualmente risultano pendenti 37 cause presso il Tribunale di Trento, n. 2 cause presso il Tribunale di Bolzano, n. 1 causa presso la Corte d'Appello di Trento e n. 2 cause presso la Corte di cassazione.

Per quanto concerne i recuperi nei confronti dei consiglieri ed *ex* consiglieri, l'Ente ha informato che il Consiglio regionale ha provveduto a diffidare gli interessati, soccombenti nei diversi giudizi, al pagamento delle spese e ha riferito, altresì, che nell'anno 2021, i riversamenti effettuati ai sensi della l. reg. n. 4/2014, conseguenti alla citata sentenza n. 108/2019, sono stati pari a 1,6 ml. Tale somma è stata ripartita in parti uguali alle due Province autonome.

Il contenzioso costituzionale relativo alla disciplina regionale in materia di assegni vitalizi, di cui alla l. reg. 11 luglio 2014, n. 5, sollevato in via incidentale dal Tribunale di Trento, è stato definito con la recentissima sentenza della Corte costituzionale n. 136 del 2022, depositata il 3 giugno 2022, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità prospettate dal giudice *a quo*. La Consulta ha accertato la compatibilità con l'ordinamento costituzionale delle disposizioni legislative regionali che hanno inciso sugli assegni vitalizi diretti e di reversibilità degli *ex* consiglieri regionali, riducendoli del 20% e ponendo un limite al cumulo con il vitalizio parlamentare, nonché introducendo un contributo di solidarietà. La Corte ha ricondotto la materia degli assegni vitalizi alla potestà legislativa primaria regionale "ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto" (art. 4, n. 1, dello Statuto), nonché alla potestà regolamentare riconosciuta al Consiglio regionale (art. 31 dello Statuto), in virtù dell'ampia autonomia finanziaria della Regione (artt. 69-86 dello Statuto).

e) Attività di verifica sul progetto di sviluppo del territorio (l. reg. n. 8/2012)

In merito alle attività di verifica effettuate nell'anno 2021 dalla Regione sull'utilizzo delle risorse per le concessioni di credito relative al progetto di sviluppo del territorio conformemente all'art. 119, c. 6, Cost., l'Ente ha rappresentato che la Giunta regionale, nella seduta del 26 aprile 2021, ha preso atto ed approvato quanto operato in relazione alla gestione dei fondi per l'anno 2020 di cui

alla l. reg. n. 8/2012 mentre, nella seduta del 9 dicembre 2021, ha preso atto ed approvato quanto operato da Finint SGR relativamente agli strumenti finanziari attivati con le risorse di cui alla medesima l. reg. n. 8/2012, per il Comparto di Trento e di Bolzano.

Nel constatare la progressiva attività di conformazione da parte della Regione ai rilievi della Corte in merito alla definizione delle procedure di attribuzione, erogazione, rendicontazione e rimborso delle somme finalizzate al progetto per lo sviluppo del territorio ai sensi della l. reg. n. 8/2012 e ss.mm., si osserva che non è mai stato chiarito dall'Ente quali somme abbiano avuto, negli anni scorsi, una destinazione diversa dall'investimento pubblico.

Con riguardo ai fondi investiti in strumenti finanziari, si rinvia a quanto osservato al successivo punto 34.

f) Controlli interni: implementazione del controllo di gestione, del controllo strategico e sulla qualità dei servizi

Per quanto concerne la problematica segnalata negli anni precedenti riguardante l'omessa attivazione del controllo di gestione e della conseguente mancata integrazione con il controllo strategico, la Regione ha evidenziato che il controllo strategico è esercitato tramite le linee guida della Giunta regionale che sono alla base per la definizione degli obiettivi annuali delle strutture, oltre agli obiettivi definiti nel DEFR e dal suo processo di aggiornamento. Per quanto riguarda il controllo di gestione, l'Ente ha riferito di aver operato su due livelli: *i)* l'affinamento delle attività di analisi di alcune tipologie di spesa (personale, locazioni, utenze, acquisto di beni e servizi, acquisto di mobili, ecc.), utilizzando i dati presenti nel sistema di contabilità, al fine di consentire anche una comparazione dell'andamento nelle diverse annualità (2018-2020), nonché la produzione, da parte della competente struttura, di un *report* di analisi e comparazione degli indicatori sintetici sui dati di rendiconto degli esercizi dal 2016 al 2020 e il monitoraggio delle spese sostenute per gli uffici giudiziari dal 2017 al 2020, sottoposto all'attenzione dell'organo politico; *ii)* la definizione, per ogni struttura dirigenziale, oltre agli obiettivi annuali, di tre indicatori di *performance* significativi per la ripartizione di riferimento, che è entrata nell'oggetto di valutazione dei dirigenti mediante inserimento nel fascicolo degli obiettivi.

Nessuna novità è stata segnalata con riguardo al controllo sulla qualità dei servizi.

Nella riunione camerale per il contraddittorio (di seguito indicata per brevità come "riunione camerale"), i dirigenti intervenuti hanno sottolineato le ridotte competenze in capo alla Regione, in gran parte ordinamentali, che hanno determinato l'Amministrazione a rafforzare e privilegiare il processo di definizione, monitoraggio e valutazione degli obiettivi in capo alle Ripartizioni.

In esito a quanto riferito, si rileva che, pur avendo previsto dei meccanismi di integrazione tra obiettivi strategici e obiettivi annuali affidati alla dirigenza che consentono di attivare un

monitoraggio maggiormente integrato, tuttora presso la Regione manca uno strutturato controllo di gestione idoneo a supportare, nel corso dell'esercizio, il *management* e l'Amministrazione nell'assunzione delle scelte decisionali quando l'andamento della gestione si discosti dagli obiettivi prefissati, mediante il monitoraggio dei costi dei fattori produttivi utilizzati dalle diverse articolazioni regionali per l'erogazione dei servizi, quale processo per assicurare la misurazione dei risultati raggiunti, l'analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi programmati e, in definitiva, per permettere agli organi di governo, ma anche a tutte le parti interessate, la verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa, in attuazione del principio del buon andamento di cui all'art. 97 Cost.

Per quanto più sopra rappresentato, si confermano le perplessità sull'attuale sviluppo del sistema di controllo di gestione implementato presso la Regione.

g) Rendicontazione degli obiettivi fissati dal DEFR

Il Documento di economia e finanza regionale, disciplinato dall'art. 8-bis della l. reg. n. 3/2009, è lo strumento che individua gli obiettivi programmatici necessari per il conseguimento delle linee strategiche definite nel Programma di legislatura. Nella relazione di parifica relativa al rendiconto 2020, a fronte dei rilievi mossi negli esercizi precedenti, si era preso atto dell'inserimento, nell'ambito della relazione illustrativa allegata al disegno di legge di rendiconto, della nuova sezione denominata "Documenti di programmazione", nella quale sono illustrati i risultati complessivi conseguiti dall'Amministrazione, rispetto alle linee strategiche indicate nel documento di programmazione.

Il Collegio aveva, peraltro, suggerito l'opportunità di documentare gli esiti anche in un'apposita sezione della relazione sulla gestione che accompagna lo schema di rendiconto approvato dalla Giunta, a completamento delle informazioni in essa contenute.

Al riguardo, l'Ente ha rappresentato che riproporre anche nella relazione sulla gestione tale sezione rendicontativa apparirebbe ridondante, considerato, altresì, che la struttura della relazione è indicata da precise disposizioni contenute nell'allegato n. 4/L al d. lgs. n. 118/2011 ed è parte integrante del disegno di legge di rendiconto.

Nel prendere atto di ciò, si evidenzia che nessun ostacolo normativo si frappone all'inserimento del livello di raggiungimento degli obiettivi strategici anche nella relazione sulla gestione approvata dalla Giunta regionale ma, al contrario, rappresenterebbe un utile momento di *accountability* strettamente correlato ai risultati della gestione finanziaria ed economica dell'ente (art. 11, c. 6, del d. lgs. n. 118/2011) e del quale potrebbe fare apprezzamento anche la Corte nell'ambito del procedimento di parifica del rendiconto.

h) Procedimenti amministrativi di erogazione dei contributi e relativi controlli

In merito alla disciplina regionale concernente l'erogazione di contributi per la promozione dell'integrazione europea e per le iniziative di interesse regionale, per la promozione e la valorizzazione delle minoranze linguistiche, nonché per gli interventi a favore di Stati colpiti da eventi bellici, calamitosi o in condizioni di particolari difficoltà economiche e sociali, le SS.RR.TAAS hanno rilevato criticità in ordine alle previsioni regolamentari che limitano la presentazione dei documenti di spesa solamente per la quota del contributo concesso e non per l'intera spesa rendicontata ed ammessa.

Inoltre, forti perplessità per contrasto con i principi di tracciabilità, rendicontazione e trasparenza che sovrintendono al corretto impiego delle pubbliche risorse, sono state avanzate nei confronti del d.P.Reg. 4 marzo 2005, n. 5/L, nella parte in cui introduce la deroga alla riduzione del finanziamento concesso dalla Regione per interventi a favore di popolazioni di Stati colpiti da eventi bellici, calamitosi o in condizioni di particolari difficoltà economiche e sociali, nel caso in cui le spese effettivamente sostenute siano inferiori alla spesa ammessa.

Infine, per quanto concerne i controlli, l'Ente è stato invitato a introdurre criteri di selezione maggiormente incisivi per assicurare l'effettività delle procedure di controllo.

Nella nota di deduzioni e osservazioni (di seguito indicata per brevità come "deduzioni"), la Regione ha comunicato che la Giunta regionale in data 28 aprile 2022 ha istituito un tavolo tecnico con le due Province per elaborare una proposta di riforma normativa e regolamentare nel settore dei contributi, al fine di garantire una maggiore efficacia nell'impiego delle risorse pubbliche, evitando sovrapposizioni con l'ulteriore obiettivo di allineare i procedimenti di controllo a campione nella concessione dei contributi nei diversi settori.

i) Pagamenti effettuati dopo la scadenza

La Regione, nell'anno 2020, ha conseguito un indicatore di tempestività dei pagamenti di -18,54 giorni, ma ha registrato un significativo ammontare di pagamenti effettuati oltre il termine legale, per un importo di 0,8 ml di euro.

Per superare la criticità, l'Ente ha comunicato di aver accorpato nell'anno 2021 una serie di capitoli di spesa al fine di semplificare le procedure di liquidazione delle fatture. Inoltre, ha segnalato il costante monitoraggio dei dati presenti nella piattaforma di certificazione dei crediti, al fine di garantire l'allineamento con quelli registrati nella contabilità e, infine, di aver attivato una reportistica trimestrale riportante i riferimenti delle fatture pagate in ritardo, da trasmettere alle strutture interessate per le valutazioni di merito.

Nel prendere atto delle iniziative intraprese dalla Regione per allineare i dati presenti nella piattaforma commerciale dei crediti con quelli della contabilità, nonché delle misure attivate per superare la criticità dei pagamenti effettuati dopo la scadenza con le misure sopra riassunte, si

rileva, tuttavia, che gli interventi introdotti non hanno ottenuto gli esiti sperati dal momento che l'ammontare dei pagamenti ritardati è addirittura peggiorato nell'anno 2021 (pagamenti ritardati per 0,9 ml di euro).

Permane, quindi, la criticità dei pagamenti ritardati per un importo significativo, nonostante un ITP estremamente performante.

Nelle deduzioni, l'Ente ha riferito che l'ammontare dei pagamenti ritardati si forma nel primo trimestre dell'anno a causa della chiusura del sistema contabile in connessione con le operazioni di fine anno e di avvio del nuovo esercizio.

j) Contributi al circolo ricreativo del personale

L'art. 58-*quater* della l. reg. n. 15/1983, aggiunto dall'art. 2, c. 1 della l. reg. 11 giugno 1987, n. 5, ha previsto l'erogazione di interventi finanziari annuali, nei limiti dello stanziamento di bilancio, in favore del Circolo ricreativo del personale della Regione, nonché l'uso gratuito di locali appartenenti al patrimonio regionale.

La disposizione contrasta con l'art. 9, c. 1, della l. 24 dicembre 1993, n. 537, secondo il quale *"E' abrogata ogni disposizione che fa obbligo o consente alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in qualsiasi forma e a qualunque titolo, di attribuire risorse finanziarie pubbliche o di impiegare pubblici dipendenti in favore di associazioni e organizzazioni di dipendenti pubblici..."*.

In sede istruttoria l'Ente ha comunicato che nello specifico capitolo del bilancio di previsione per gli anni 2021 - 2022 - 2023 non è stata stanziata alcuna somma e che, nell'anno 2021 non sono state adottate iniziative di abrogazione della l. reg. n. 15/1983.

Sul punto si evidenzia che analoga criticità era presente nell'ordinamento della Provincia autonoma di Trento, ma la stessa ha tempestivamente abrogato la disposizione, al fine di allineare la disciplina locale ai vincoli previsti a livello nazionale già dal 1994.

k) Organismi partecipati

Con riferimento agli organismi partecipati, ed in particolare alla richiesta di fornire un aggiornamento sull'attuazione del piano di razionalizzazione, la Regione ha riferito che:

- la cessione a titolo gratuito delle quote di Mediocredito Trentino-Alto Adige a favore delle Province autonome di Trento e di Bolzano non è stata ancora perfezionata in quanto tali Enti stanno rapportandosi con la Banca d'Italia al fine di ottenere l'autorizzazione preventiva da parte della BCE. Nel contratto di cessione, già concordato con le due Province, è inserita la clausola che obbliga le medesime a prevedere, nell'eventuale bando di cessione della partecipazione a terzi, anche la cessione della fideiussione rilasciata dalla Regione sul prestito BEI;

- il riassetto societario di Euregio Plus S.G.R. vede, attualmente, la partecipazione per il 51% di Pensplan Centrum S.p.A. (società *in house* della Regione e delle due Province autonome), per il 45% della Provincia di Bolzano e per il 4% della Provincia di Trento. Il progetto condiviso prevede l'acquisizione, da parte della Provincia di Trento, di un'ulteriore quota del 41%. La tempistica per la conclusione dell'operazione non è al momento determinata, poiché Pensplan Centrum S.p.A., che ha inviato nel mese di novembre 2021 agli enti di riferimento la perizia asseverata di stima del valore aggiornato delle azioni, è in attesa delle necessarie determinazioni da parte della Provincia di Trento;
- la programmata cessione delle quote di Interbrennero S.p.A. non ha registrato novità nel corso dell'anno 2021. Nel piano di revisione straordinaria è stato specificato che la modalità attuativa della dismissione tiene conto del progetto del socio di maggioranza, la Provincia Autonoma di Trento, che prevede l'aggregazione o la vendita della partecipata ad Autostrada del Brennero S.p.a. La procedura è collegata, nei tempi e nelle modalità, all'esito della definizione del rilascio della concessione autostradale per la tratta Brennero-Modena. Nell'effettuare l'operazione, la Regione intende prioritariamente salvaguardare il valore patrimoniale dell'azienda e della propria quota. Per tale motivazione, l'operazione verrà conclusa quando saranno garantite queste condizioni.

Nel prendere atto di quanto comunicato dalla Regione si rileva che nel corso dell'anno 2021 non sono intervenuti sostanziali aggiornamenti rispetto a quanto rilevato in sede di parifica dei rendiconti 2019 e 2020.

Ulteriori osservazioni sugli organismi partecipati sono riportate *infra* nello specifico punto.

1) Problematiche di ordine contabile

Fondi ammortamento patrimonio immobiliare

Nelle relazioni di parifica, allegata alle decisioni n. 3/2019/PARI, n. 2/2020/PARI e n. 1/2021/PARI, le SS.RR.TAAS avevano espresso delle perplessità relativamente alla quantificazione dei fondi ammortamento del patrimonio immobiliare, tenuto conto che gli stessi sono stati calcolati sui valori di mercato dei relativi cespiti anche se, dall'esercizio 2018, il patrimonio immobiliare è stato valorizzato al costo di acquisto o, se non disponibile, al valore catastale del bene, ai sensi del principio contabile 9.3 dell'Allegato 4/3 al d.lgs. n. 118/2011, e ciò in ottemperanza ai rilievi mossi dalle SS.RR.TAAS con la decisione 2/2018/PARI. A tale operazione non è seguito l'aggiornamento della corrispondente consistenza dei fondi di ammortamento.

Nelle deduzioni, l'Ente ha evidenziato qualche perplessità sotto il profilo giuridico in ordine alla possibilità di ridurre la consistenza dei fondi di ammortamento, poiché si andrebbe ad agire (anche

dal punto di vista informatico) su dati confluiti in rendiconti già chiusi e approvati; ha sottolineato l'onerosità della procedura dal punto di vista amministrativo ed informatico e, quindi, anche economico, dal momento che l'intervento richiederebbe il ricalcolo del fondo per 5 anni e il successivo travaso dei dati nel rendiconto, in termini poco significativi nella variazione dei valori finali.

Nella riunione camerale l'Ente è stato invitato a quantificare puntualmente l'impatto di tale difformità al fine di valutare la significatività rispetto al bilancio complessivo della Regione e a verificare l'eventuale possibilità di apportare delle rettifiche ai valori risultanti dal ricalcolo, considerato il limitato numero di fabbricati..

Partecipazione in Air Alps Aviation

La Giunta regionale, con deliberazione n. 250 di data 22.12.2021, ha preso atto dello scioglimento della società con conseguente azzeramento del valore della partecipazione e ha dato mandato ai competenti uffici di apportare le necessarie registrazioni contabili.

Dall'esame dello schema di rendiconto approvato dalla Giunta regionale si rileva l'avvenuta cancellazione della partecipazione dal patrimonio dell'Ente.

Residuo passivo per costituzione nuova società partecipata

Nel rendiconto dell'esercizio 2020 la Regione ha conservato tra le poste dei residui passivi dell'anno 2018 l'importo di 350.000 euro per l'eventuale necessità di dare avvio alla società "Brenner Corridor" (società a totale partecipazione pubblica, quale soggetto idoneo, in alternativa alla trasformazione *in house* della società Autobrennero S.p.A., al subentro nella concessione per la gestione dell'autostrada Brennero-Modena ai sensi dell'art. 13-bis del d.l. n. 148/2017).

Il mantenimento del residuo nel bilancio dell'Ente non risponde al principio della competenza finanziaria potenziata e ciò per carenza del presupposto di esigibilità della spesa, poiché l'ipotesi di costituzione della citata società è del tutto eventuale, per non dire superata, considerate le novità normative intervenute nel corso del 2021 con riguardo al rinnovo della concessione autostradale.

Nel riscontro istruttorio l'Amministrazione ha confermato che il residuo verrà mantenuto in considerazione del fatto che la procedura di affidamento della concessione non è ancora definita.

Si conferma, pertanto la criticità già rilevata nei precedenti giudizi di parifica.

Ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 30, c. 5-bis, del codice dei contratti. Modalità di contabilizzazione

Il controllo campionario sugli ordinativi di pagamento, eseguito in occasione della parifica del rendiconto regionale per l'esercizio finanziario 2020, ha evidenziato una non corretta gestione da parte dell'Amministrazione dell'obbligo di effettuare una ritenuta dello 0,50% sui contratti ad esecuzione non istantanea, prevista dall'art. 30, c. 5-bis, del d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).

La Regione, nella nota di riscontro istruttorio, ha riferito che la ritenuta in argomento, applicata sui contratti ad esecuzione non istantanea, è stata impegnata e mantenuta a residuo, costituendo un debito verso i fornitori.

m) Adeguamento normativo in materia di trasparenza

L'analisi del quadro di adeguamento della legislazione regionale alla normativa statale in materia di trasparenza era stata ritenuta, negli scorsi anni, idonea a garantire un minor livello di tutela dei diritti dei cittadini e delle persone interessate all'attività dell'Amministrazione, poiché alcune disposizioni della disciplina regionale configurano una limitazione dei diritti rispetto alla disciplina dettata dal d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.

Nel riscontro istruttorio l'Amministrazione ha comunicato che nel corso del 2021 non sono stati adottati interventi legislativi in materia di trasparenza e accesso alle informazioni/dati e documenti, confermando che le strutture regionali sono attente a garantire livelli adeguati di trasparenza e accesso, sia con riguardo alla normativa nazionale applicabile alla Regione, sia avuto riguardo alla normativa locale di settore (p. reg. n. 10/2014, come modificata dalla l. reg. n. 16/20196).

Ha riferito, altresì, del processo partecipato di tutte le strutture interne con i collaboratori del RPCT per la riorganizzazione e migrazione dei documenti sul nuovo sito istituzionale, ritenuto migliorativo del livello di trasparenza dell'Ente. Il percorso ha permesso, sempre secondo quanto indicato nel riscontro istruttorio, di aumentare nei dipendenti la consapevolezza che la trasparenza rappresenta una delle misure più efficaci nella prevenzione dei fenomeni di *maladministration*.

Nel prendere atto delle iniziative attuate nel corso dell'esercizio 2021 ed in particolare gli interventi diretti a migliorare gli strumenti di trasparenza, si sottolinea, nuovamente, che la disciplina dettata dal d.lgs. n. 33/2013 è da qualificare quale livello essenziale ai sensi dell'art. 117, secondo c., lett. m), della Costituzione e, come tale, vincolante anche per le regioni a statuto speciale. La clausola di salvaguardia contenuta nel d.lgs. n. 33/2013 (art. 49) consente alle autonome speciali "forme e modalità diverse di applicazione delle norme", ma non certamente modificazioni in senso limitativo della disciplina.

2. Il **documento di economia e finanza regionale (DEFR)** Il Consiglio regionale, con delibera n. 108 del 29 giugno 2020, ha approvato il DEFR 2021-2023, mentre con delibera n. 183 del 5 novembre 2020 ha adottato la "Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2021-2023".

3. Il **bilancio di previsione** 2021-2023 è stato adottato con l.reg. n. 6 del 16 dicembre 2020; ha previsto entrate e spese per 360,4 ml nella competenza e 411,4 ml nella cassa, con un fondo cassa presunto iniziale di 39,4 ml. Con l. reg. n. 5 del 16 dicembre 2020 è stata adottata la **legge di stabilità regionale 2021** nella quale sono stati definiti, sull'esercizio 2021, rifinanziamenti di leggi regionali per 4,5 ml e riduzioni di precedenti autorizzazioni per 1,9 ml.
4. La **manovra di assestamento**, di cui alla l. reg. 27 luglio 2021, n. 5, ha prodotto variazioni alle entrate e alle spese per 242,3 ml nella competenza e per 299,6 ml nella cassa. Il fondo cassa assestato all'1.1.2021 ammonta a 233,6 ml ed il fondo pluriennale vincolato di entrata assomma a 30,9 ml.
5. Nel corso dell'esercizio sono intervenute **variazioni di bilancio** per 52,5 ml da riaccertamento residui e per 36,2 mila euro da provvedimenti amministrativi. L'art. 51, c. 6, del d.lgs. n. 118/2011 prevede che non ci siano variazioni al bilancio dopo il 30 novembre, fatte salve alcune deroghe espressamente indicate dalla norma. Dopo tale data, l'Ente ha approvato quattro provvedimenti di variazione di bilancio nei quali non sono specificati i presupposti che consentono l'adozione dopo la data limite (prelevamento dal fondo di riserva per spese impreviste, variazioni sul titolo delle entrate e spese conto terzi e partite di giro, per un totale di 317,7 mila euro).
6. Lo schema di **rendiconto generale** della Regione autonoma Trentino Alto-Adige/Südtirol per l'esercizio finanziario 2021 è stato approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 64 del 28 aprile 2022 ed è stato trasmesso alla Sezione di controllo di Trento in data 28 aprile 2022, prot. Corte dei conti n. 660 del 29 aprile 2022.
7. Le **entrate di competenza** accertate a consuntivo sono pari a 451,9 ml (nel 2020: 495,5 ml -8,80%), a fronte di una previsione definitiva di 473,7 ml, con un livello di accertamento del 95,4%. In dettaglio, le entrate correnti di natura tributaria, pari a 359,6 ml, garantiscono il 79,5% delle entrate.
8. Gli **impegni di competenza** ammontano a 522,1 ml (nel 2020: 553,7 ml, escluso F.P.V.) con una riduzione del 5,70% rispetto all'anno precedente. A fronte di previsioni finali di 655,5 ml si registra un indice di utilizzo delle risorse del 79,66%.
Gli impegni delle spese correnti incidono sul totale delle uscite per il 92,62% (nel 2020 per il 92,21%). Nell'ultimo triennio gli impegni delle spese correnti (titolo I) registrano un andamento altalenante, passando da 388 ml del 2019 (+3% rispetto al 2018), a 510,6 ml del 2020 (+31,60% rispetto al 2019), a 483,6 ml del 2021 (-5,28% sul 2020).
Gli impegni per spese di investimento evidenziano un fenomeno in diminuzione fino all'anno 2019, in quanto variano da 41,3 ml del 2018 a 25,2 ml del 2019 (-39% rispetto al 2018), per poi intraprendere un andamento in leggero aumento dal 2020, poiché la spesa è passata a 27,1 ml (+7,54% rispetto al 2019), a 27,4 ml del 2021 (+1,1%).

9. La spesa per **missioni**, pari a complessivi 522,1 ml di impegni, vede la consistenza maggiore nella Missione 18 “Relazioni con altre autonomie territoriali e locali” che assorbe l’80,19% degli impegni totali e l’81,37% dei pagamenti totali. La Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” incide per l’8,80% del totale impegni, la Missione 2 “Giustizia” assorbe il 5,96%, mentre la Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali” incide sugli impegni totali per il 2,40%. Il rimanente 2,65% degli impegni è assorbito dalle Missioni “Servizi per conto terzi” (2,14%), “Relazioni internazionali” (0,33%) e “Diritti sociali, politiche sociali e famiglie” (0,18%).
10. La **gestione di competenza** chiude con un avanzo pari a 81,04 ml. Il risultato è determinato dalla differenza tra il totale degli accertamenti e degli impegni, tenuto altresì conto del fondo pluriennale vincolato di parte corrente, di parte capitale e per incremento attività finanziarie di entrata e di spesa, nonché dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione dell’anno precedente per 150,9 ml. Nel 2020, il saldo della gestione di competenza era pari a 79,4 ml.
11. Le **riscossioni di competenza**, pari a 444,6 ml, corrispondono al 98,38% dei relativi accertamenti (nel 2020: 90,32%), mentre le **riscossioni in conto residui**, pari a 49,3 ml, rappresentano il 98,38% dei residui accertati (nel 2020: 70,67%); le **riscossioni totali** (competenza e residui) ammontano a 493,9 ml (nel 2020, 510,7 ml).
12. I **pagamenti di competenza**, pari a 512,9 ml, corrispondono al 98,23% dei relativi impegni (nel 2020: 98,26%), mentre i **pagamenti in conto residui** pari a 7,04 ml, rappresentano il 9,61% dei residui accertati (nel 2020: 27,03%); i **pagamenti totali** (competenza e residui) ammontano a 519,9 ml (nel 2020: 568,2 ml).
13. Gli incassi e pagamenti e le disponibilità liquide registrati nel sistema **SIOPE** coincidono con i dati del Conto del bilancio e con le scritture del Tesoriere.
14. La **giacenza di cassa** ammonta a fine esercizio a 207,5 ml (a fine 2020: 233,6 ml). Nel corso del 2021 la Regione non ha fatto ricorso ad anticipazioni di cassa.
15. Relativamente agli **equilibri di bilancio in sede di previsione**, i saldi di parte corrente sono positivi in ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio, mentre i saldi di parte capitale risultano negativi per un importo pari al valore positivo di parte corrente. Per quanto riguarda gli **equilibri del bilancio di cassa in sede di previsione** è stato garantito un fondo finale di cassa non negativo. A **consuntivo**, si registra un risultato di competenza e un equilibrio di bilancio di 81,04 ml e un equilibrio complessivo di 78,9 ml (78,2 ml parte corrente, 0,7 ml parte capitale).
16. Il comma 4-*quater* dell’art. 79 del d.p.r. 670/1972 e s.m. prevede per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol il conseguimento del **pareggio di bilancio**, inteso come saldo non negativo, in

termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali. Le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal d.lgs. 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. A seguito della giurisprudenza della Corte costituzionale, si tiene conto dell'avanzo di amministrazione definitivamente accertato in sede di consuntivo e del fondo pluriennale vincolato.

Il saldo registrato, nell'esercizio 2021, è di 81,04 ml.

Ai sensi della l. n. 145/2018 (cc. 820 e segg.) l'Amministrazione regionale non ha più l'obbligo di trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze dei prospetti di monitoraggio e di certificazione del rispetto del pareggio di bilancio, tuttavia, del raggiungimento dell'obiettivo di cui si è riferito al punto precedente deve essere data dimostrazione nel rendiconto generale attraverso il modello di cui all'Allegato 10 del d.lgs. n. 118/2011.

17. Il **fondo pluriennale vincolato** di uscita ammonta complessivamente a 30,5 ml per la copertura dei corrispondenti impegni assunti per gli esercizi futuri; è distinto in 9,2 ml per la parte corrente, 3,6 ml per la parte in conto capitale e 17,7 ml per le spese per incremento attività finanziarie.

18. Con delibera di Giunta regionale n. 29 del 2 marzo 2022, acquisito il parere dell'Organo di revisione, è stato approvato il **riaccertamento ordinario dei residui** attivi e passivi al 31 dicembre 2021 e la conseguente variazione di bilancio. Come prescritto dal principio contabile 9.1, allegato 4/2 del d.lgs. n. 118/2011, tale provvedimento ed i relativi allegati sono stati trasmessi al Tesoriere (punto 6 del deliberato).

Appare necessario che il provvedimento di riaccertamento dei residui fornisca adeguata motivazione delle poste eliminate (crediti inesigibili o insussistenti e i debiti formalmente insussistenti); ciò ai sensi del principio contabile 9.1, allegato 4/2 del d.lgs. n. 118/2011.

19. I **residui attivi**, a fine 2021, ammontano a 8,09 ml, con una diminuzione dell'83,84% rispetto alla consistenza dell'esercizio precedente (50,07 ml). L'indice di smaltimento dei residui attivi, per effetto delle riscossioni, calcolato sui residui ad inizio anno è pari al 98,38%. Nel rendiconto non ci sono somme con vetustà maggiore ai 5 anni.

La quasi totalità delle somme da incassare riguarda entrate tributarie per crediti vantati nei confronti dello Stato (7,6 ml), pari al 94,45% del totale residui attivi. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con nota prot. n. 85427 del 2 maggio 2022 ha dichiarato che l'importo del credito iscritto nel bilancio regionale risulta prudenziale, atteso che gli impegni assunti dallo Stato a favore della Regione sono pari a circa 23 ml, in perenzione.

20. L'entità dei **residui passivi** ammonta a 73,3 ml, consistenza praticamente invariata rispetto all'esercizio precedente. In particolare, i residui passivi sono riferiti al titolo 2 delle spese in conto capitale per una percentuale dell'82,92%, al titolo 1 delle spese correnti per la percentuale del 14,76%, al titolo 7 delle partite di giro per la percentuale dell'1,85% e al titolo 3 delle spese per incremento attività finanziarie per la percentuale dello 0,47%.

L'importo più consistente delle somme a residuo (pari a 59,5 ml) riguarda l'impegno assunto dalla Regione nel 2015, ai sensi della l. reg. n. 22/2015, per la ristrutturazione del Polo giudiziario di Trento.

Nelle deduzioni, l'Ente ha segnalato che intende procedere alla semplificazione e snellimento delle modalità di partecipazione della Regione al finanziamento della citata ristrutturazione del Polo giudiziario attraverso la riduzione degli impegni e la conseguenziale allocazione delle risorse in fase di prossimo bilancio.

L'indice di smaltimento dei residui passivi, calcolato sui residui accertati ad inizio anno, corrisponde al 9,61% (nel 2020 al 27,03%).

21. L'**indicatore annuale di tempestività dei pagamenti** (DPCM 22 settembre 2014) corrisponde a - 21,15 giorni (dato estratto dalla piattaforma dei crediti commerciali), mentre l'importo dei pagamenti effettuati dopo la scadenza ammonta a 0,9 ml (+1,34% ca. rispetto al 2020). Questo significa che l'Ente salda in media i propri debiti commerciali con circa ventuno giorni di anticipo rispetto al termine legale (di 30 gg.), pur permanendo una somma significativa di pagamenti tardivi. Dal sito istituzionale si rileva che l'Ente al 31 dicembre 2021 presenta debiti commerciali scaduti per euro 160,21 e n.ro 1 impresa creditrice (art. 33 del d.lgs. n. 33/2013).

22. A chiusura dell'esercizio 2021, il **risultato di amministrazione**, al netto della quota accantonata, è stato determinato in 90,4 ml (nel 2020: 159,3 ml, nel 2019: 227,6 ml, nel 2018: 196,5 ml, nel 2017: 79,6 ml, nel 2016: 191 ml).

Nell'avanzo è stata accantonata la somma di 2,07 ml per il fondo rischi per la prestazione di garanzia al Mediocredito Trentino-Alto Adige, di 1,8 ml per gli oneri dei contratti collettivi di lavoro del personale dipendente, di 25 mila euro al fondo contenzioso e di 5,9 mila euro al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Con riferimento all'accantonamento al fondo contenzioso di 25 mila euro si rileva che, nel riscontro istruttorio del 31 marzo 2022, la Regione ha segnalato (punto 76) rischi di soccombenza per 33 mila euro.

Il fondo accantonato risulterebbe carente per 8 mila euro.

La Regione ha, inoltre, accantonato l'importo di 17,4 ml riferiti per 16,6 ml alle perdite di Pensplan Centrum S.p.a., 0,7 ml alle perdite di Euregio Plus SGR S.p.a. e per 6,3 mila euro alle perdite di Informatica Alto Adige S.p.a.

L'art. 21 del d.lgs. n. 175/2016 dispone che nel caso in cui le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni presentino un risultato di esercizio negativo, accantonino nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

Orbene, dalle verifiche effettuate in corso di istruttoria è emerso che l'Ente ha accantonato per la controllata Pensplan Centrum S.p.a. l'importo di competenza per la perdita 2020 (97,29% di 1,63 ml), benché la società abbia interamente coperto il disavanzo con riserve da rivalutazione di immobili ex d.l. n. 104/2020¹. Anche la perdita 2020 della partecipata Informatica Alto Adige S.p.a. è stata totalmente ripianata dalla società con altre riserve², mentre la quota di pertinenza delle riserve di utili (negativa) di Euregio Plus SGR S.p.a. pari a 1,5 ml³ richiede un accantonamento per la quota di competenza dell'Ente di 0,756 ml.

Complessivamente, gli accantonamenti da attivare sull'avanzo di amministrazione della Regione, a fine esercizio 2020, dovrebbero essere pari a 15,8 ml (15,05 per Pensplan Centrum S.p.a. e 0,756 per EuregioPlus RGS S.p.a.) e non 17,4 ml.

Si rileva, pertanto, un maggior accantonamento di 1,6 ml che riduce, per il medesimo importo, l'avanzo di amministrazione disponibile dello schema di rendiconto approvato.

Nelle deduzioni, la Regione, nel prendere atto di quanto segnalato dalla Corte, ha comunicato che provvederà a modificare l'importo delle quote accantonate, se possibile già in sede di presentazione del disegno di legge di rendiconto 2021, ovvero in sede di rendiconto 2022.

23. Le **entrate e spese per conto terzi e le partite di giro** sono in perfetta quadratura tra accertamenti ed impegni per un importo di 11,1 ml.

24. La Regione non è ricorsa a forme di **indebitamento** per il finanziamento di spese.

La Regione non ha in corso contratti relativi a **strumenti finanziari derivati**.

Nel corso dell'esercizio 2021 l'Ente non ha assunto provvedimenti di **riconoscimento di debiti fuori bilancio**.

Ai sensi dell'art. 1 della l. reg. n. 8/2011 l'Ente ha concesso una **garanzia fidejussoria** di iniziali 40 ml a favore della Società partecipata Mediocredito Trentino Alto-Adige S.p.A. per i prestiti concessi dalla Banca Europea degli Investimenti per sostegno alle imprese e infrastrutture locali. L'importo

¹ Fonte Bilancio d'esercizio 2020, pag. 37, pubblicato sul sito istituzionale di Pensplan Centrum S.p.a.

² Fonte Bilancio d'esercizio 2020, pag. 18, depositato al Registro imprese.

³ Fonte Bilancio d'esercizio 2020, pag. 10, prospetto delle variazioni del patrimonio netto, depositato al Registro imprese.

iscritto nel bilancio di previsione 2021 risulta pari a 21,4 ml. A fine esercizio, l'ammontare residuo della garanzia è di 17,3 ml a seguito del regolare pagamento da parte della Banca delle quote di rimborso del debito.

Come osservato nelle precedenti relazioni di parifica del rendiconto 2017, 2018, 2019 e 2020, il rilascio di garanzie da parte degli enti territoriali rappresenta l'oggetto della c.d. "regola aurea" (art. 119 Cost. e art. 74 Statuto di autonomia; *cfr.* Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 30/2015/QMIG) e, come tale, finalizzato unicamente ad iniziative di investimento pubblico, intese queste ultime come operazioni incrementative del valore patrimoniale dell'ente. L'effettiva destinazione dei prestiti a finanziamento di investimenti strutturali delle aziende affidatarie, o per garantire la necessaria liquidità delle medesime, non risulta conforme a tale fondamentale regola. Si esprimono, inoltre, perplessità in ordine al mantenimento della garanzia nei confronti di MTAA, a seguito della dismissione della partecipazione da parte della Regione con cessione delle relative quote alle Province di Trento e di Bolzano, pure se l'Ente ha rappresentato che nel contratto di cessione, già concordato, è prevista una clausola che obbliga le medesime a procedere, nell'eventuale bando di cessione della partecipazione a terzi, anche alla cessione della fidejussione rilasciata dalla Regione sul prestito BEI.

25. La Regione è tenuta a versare, per ciascuno degli anni 2018-2022, quale **contributo alla finanza pubblica**, l'importo di 15,091 ml. Tali oneri sono stati scomputati dai costi sostenuti dall'Ente per l'assunzione della delega in materia di organizzazione e supporto agli uffici giudiziari, anche se non è stata data evidenza in bilancio della relativa movimentazione contabile. Inoltre, non è ancora stato chiarito, con i competenti uffici ministeriali, se e come l'eccedenza di tali costi, rispetto al contributo alla finanza pubblica, possa essere recuperata sul bilancio regionale.

La Regione, nel corso dell'anno 2021, si è accollata, per conto delle Province autonome di Trento e di Bolzano (ai sensi del c. 4-*bis* dell'art. 79 dello Statuto), una quota del contributo dovuto dalle medesime, per un importo complessivo di 284,3 ml (nel 2020 l'importo era stato di 295,5 ml), pari al 54,45% del totale delle spese regionali.

26. Il **Collegio dei Revisori dei Conti** ha approvato, in data 25 maggio 2022, la relazione sullo schema di Rendiconto della Regione. La relazione dell'Organo di revisione attesta che non risultano gravi irregolarità contabili e finanziarie e inadempienze già segnalate e non sanate. Raccomanda di improntare la gestione a criteri di prudenza e di contenimento della spesa e di portare a termine le procedure di riconciliazione dei rapporti di credito/debito con gli organismi partecipati. Relativamente ai fondi accantonati, il Collegio nell'attestare la congruità nella parte preliminare del verbale ("Gestione contabile"), nello specifico paragrafo rinvia a quanto riportato in nota

integrativa (pag. 19 della relazione). L'Organo di revisione, a conclusione, dichiara la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione esprimendo, infine, parere favorevole all'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2021.

27. La **gestione economica** dell'esercizio 2021 ha chiuso con un risultato negativo di 80,8 ml, in diminuzione rispetto alla perdita dell'anno 2020 (pari a 93,5 ml) e, quindi, con una variazione di 12,7 ml. La riduzione della perdita è l'effetto, da un lato, del miglioramento del risultato negativo della gestione (-104,1, rispetto a -124,3 ml) e, dall'altro, della riduzione dei proventi dalla gestione finanziaria (-27,4 ml) e, infine, dell'incremento del risultato positivo della gestione straordinaria (+19,8 mln).

Il risultato economico negativo, in contrapposizione al positivo risultato della gestione finanziaria, deriva, principalmente, dall'applicazione al bilancio finanziario 2021 della quota di 150,9 ml di avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente.

Tale componente, puramente finanziaria, iscritta nella parte delle entrate, non genera una corrispondente componente positiva del conto economico e, per questa ragione, i risultati della gestione finanziaria si differenziano marcatamente da quelli della gestione economica.

28. L'**attivo patrimoniale**, al 31 dicembre 2021, ha raggiunto il valore di 1.268,4 ml, mentre il **passivo** è attestato a 81,4 ml e, per differenza, il **patrimonio netto** ammonta a 1.187 ml, in peggioramento rispetto al valore finale dell'anno precedente (1.270 ml), con una riduzione del 6,54%, principalmente per effetto delle perdite realizzate.

Le voci del patrimonio netto della Regione sono state adeguate alle novità introdotte nel corso del 2021 al principio contabile 4/3 allegato al d.lgs. n. 118/2011.

Inoltre, nei debiti v/s fornitori è ricompreso l'importo di 59,6 ml riguardante il residuo passivo, proveniente dall'esercizio 2015, relativo alle spese di ristrutturazione del Polo giudiziario di Trento, per il quale si manifestano delle perplessità.

Tale importo, impegnato dall'Ente per assicurare la copertura dell'art. 4, c. 1, della l. reg. n. 22/2015, difetta del requisito di esigibilità, presupposto indicato dalla disciplina armonizzata per la rilevazione dell'impegno di spesa e la conseguente conservazione nel conto dei residui. L'obbligazione, derivante dalla citata legge regionale, potrebbe trovare corretta collocazione nell'ambito del fondo oneri, quale accantonamento per passività certa, la cui data di estinzione è, allo stato, ancora indeterminata.

29. Il Consiglio regionale ha deliberato, nei termini previsti dal c. 3, lett. b), dell'art. 11-*quater* del d.l. 22 aprile 2021, n. 52, inserito dalla legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87 (termine del 30 novembre 2021), il **bilancio consolidato** dell'esercizio 2020 del gruppo Regione (delibera n. 29 del 17

novembre 2021 a seguito del provvedimento della Giunta regionale n. 185 del 13 ottobre 2021). Il documento comprende le risultanze dei bilanci della Regione, del Consiglio regionale, di Pensplan Centrum S.p.A., di Euregio Plus SGR S.p.a., di Autostrada del Brennero S.p.a., di Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.a., di Trentino School of Management Scarl, di Trentino Digitale S.p.A. e di Informatica Alto Adige S.p.A. Il bilancio consolidato chiude con un risultato economico negativo di 135,8 ml.

30. Gli enti in contabilità finanziaria hanno l'obbligo di trasmettere alla **Banca Dati della Pubblica Amministrazione (BDAP)**, entro 30 giorni dal termine previsto per l'approvazione, il bilancio di previsione, il rendiconto della gestione e il bilancio consolidato. Il bilancio di previsione 2021-2023 è stato trasmesso alla BDAP in data 18 gennaio 2021 (prot. n. 13647- 3° versione), mentre il rendiconto per l'esercizio 2021, con i relativi allegati, risulta acquisito in banca dati il 26 maggio 2022 (prot. n. 133724 - 2° versione). Il rendiconto consolidato è stato acquisito in data 8 novembre 2021 (prot. n. 278689).
31. L'amministrazione regionale ha adottato, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016, il provvedimento di razionalizzazione periodica degli **organismi partecipati** (delibera n. 251/2021) nel quale ha confermato le partecipazioni nelle società Pensplan Centrum S.p.a. (controllata dalla Regione al 97,29%), Autostrada del Brennero S.p.a. (partecipata al 32,29%), Trentino School of Management S.c.a.r.l (società *in house* partecipata al 19,50%), Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.a. (partecipata al 17,49%), Interbrennero S.p.a. (partecipata al 10,56%), Trentino Digitale S.p.a. (società *in house* partecipata al 5,45%), Air Alps Aviation S.r.l. (partecipata all'1,88%), Informatica Alto Adige S.p.a. (società *in house* partecipata all'1,08), Euregio Plus SGR S.p.a. (controllata indirettamente attraverso Pensplan Centrum S.p.a. al 51,00%) ed Interbrennero S.p.a. (partecipata indirettamente tramite Autostrada del Brennero all'1,06%).

Nel provvedimento sono confermate le dismissioni delle partecipazioni nella società Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.a., Interbrennero S.p.a. e Air Alps Aviation S.r.l.

Con riferimento ad Air Alps Aviations s.r.l., inattiva e cancellata dal registro delle imprese della Camera di commercio di Bolzano da diversi anni, iscritta nello Stato patrimoniale della Regione al 1° gennaio 2021 per un valore di 56,5 mila euro, è stata eliminata dalle scritture contabili a seguito dell'adozione della deliberazione n. 250 del 22 dicembre 2021.

La Regione ha inoltre indicato partecipazioni negli enti strumentali Fondazione Haydn di Bolzano e Trento, Fondazione Centro Documentazione Luserna, Istituto culturale ladino, Istituto culturale mòcheno e Istituto culturale cimbro.

L'operazione di cessione delle quote di Interbrennero S.p.a., con consolidamento della società in Autostrada del Brennero, è attualmente sospesa, in attesa della definizione del rinnovo della concessione.

La società Euregio Plus SGR Spa è partecipata indirettamente dalla Regione al 51,00% attraverso Pensplan Centrum S.p.a., dalla Provincia di Bolzano per il 45% e dalla Provincia di Trento per il 4%. La Regione ha comunicato che il progetto condiviso di cessione della partecipazione prevede l'acquisizione da parte della provincia di Trento di un'ulteriore quota del 41%. Con nota di data 16 novembre 2021, Pensplan Centrum S.p.a. ha trasmesso alla Regione e alle Province autonome la perizia asseverata di stima del valore aggiornato delle azioni di Euregio Plus SGR S.p.a. Per quanto concerne la tempistica dell'operazione di cessione, Pensplan Centrum S.p.a. è in attesa delle necessarie determinazioni da parte della Provincia Autonoma di Trento.

Nel corso dell'anno 2021 la Giunta regionale, con deliberazione n. 166 del 1° settembre 2021, adottata ai sensi dell'art. 2, c. 2 della l.reg. n. 4/2010, ha approvato il "programma per l'acquisizione di partecipazioni" che comprende la sottoscrizione di una quota del valore nominale di euro 500 del capitale della società Trentino Lunch s.r.l. per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa aziendale (buoni pasto) da assicurare al personale dipendente. Con il citato provvedimento è stato contestualmente approvato lo schema di convenzione per l'esercizio del controllo analogo congiunto con gli altri enti pubblici soci, per consentire alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol l'affidamento diretto del servizio sostitutivo di mensa aziendale.

Con riferimento all'analisi dei dati di bilancio delle società partecipate si rilevano le seguenti criticità:

- il risultato negativo per la società Pensplan Centrum S.p.a. di 1,6 ml e per la società Informatica Alto Adige S.p.a. di 0,6 ml;
- l'EBIT *margin* negativo per Pensplan Centrum S.p.a. (-875%) e Informatica Alto Adige S.p.a. (-1,95%), indicatori in peggioramento rispetto ai dati del 2019, rispettivamente -865 e 3,05;
- la significativa incidenza del costo del personale, rispetto ai costi totali della produzione, di Pensplan Centrum S.p.a., attestato al 51,80% (+2,32% in raffronto al valore del 2019), di Trentino School of Management pari al 48,71%, (+8,21%), nonché di Interbrennero pari al 45,37% (+9,95%);
- l'elevato costo del lavoro per unità di personale di: Mediocredito Trentino Alto-Adige (euro 94,4 mila euro) e Autostrada del Brennero (85,5 mila euro), anche se in diminuzione rispetto all'esercizio 2019 (rispettivamente - 2,6 mila euro e - 7,1 mila euro);

- R.O.E. (*Return On Equity*)⁴ negativo per la società Informatica Alto Adige S.p.a. (- 4,07%), in netto peggioramento rispetto al 2019 (5,92%), nonché per la società Pensplan Centrum S.p.a (- 0,67%; nel 2019 pari allo 0,61%);
- R.O.I. (*Return On Investment*)⁵ negativo per Informatica Alto Adige S.p.a. (- 3,36%), in netto peggioramento rispetto al 2019 (+5,11%) e per Pensplan Centrum S.p.a (- 2,88%), in lieve miglioramento rispetto al 2019 (-3,01%);
- l'alto rapporto di indebitamento di Trentino School of Management (195,05%), seppure in riduzione rispetto all'anno precedente (302,10%); tale rapporto registra un peggioramento anche per la società Informatica Alto Adige S.p.a. (+21,6%), mentre lo stesso appare in miglioramento per Trentino Digitale S.p.a., poiché passa dal 73,97% del 2019 al 66,06% del 2020.

Di seguito si riportano le osservazioni e le criticità riferite ad alcune società:

Pensplan Centrum S.p.a. Il consolidamento di adeguati strumenti di indirizzo e controllo da parte della Regione, rispetto ai fondi gestiti ed investiti in Pensplan Centrum S.p.A., appaiono necessari per assicurare la corretta gestione delle risorse pubbliche, al fine di salvaguardare da possibili oneri il bilancio regionale.

Considerata la perdita maturata nell'anno 2020, pare opportuno mantenere un attento e costante monitoraggio sugli andamenti di bilancio della società controllata al fine preservare le ingenti risorse pubbliche investite nell'organismo di previdenza complementare.

Euregio Plus SGR S.p.a. Nel corso degli anni si è registrato il progressivo deterioramento del valore patrimoniale della Società, confermato anche dalla riduzione del valore delle azioni definito nelle operazioni di riassetto proprietario, in conseguenza dei risultati negativi conseguiti dalla partecipata che hanno indotto i soci a ritenere quanto mai necessaria la definizione e attuazione di un piano strategico, che permetta di preservare il valore della SGR e, conseguentemente, le risorse pubbliche investite (Cfr. relazione allegata alla decisione delle SS.RR.TAAS n. 2/2020/PARI).

Il riassetto societario ha visto conclusa, nell'ottobre 2018, la trasformazione della SGR in società *in house* mediante acquisizione delle quote in mano a soggetti privati da parte della Provincia autonoma di Bolzano. La prevista ulteriore riduzione delle quote di proprietà di Pensplan Centrum S.p.A. in favore della Provincia autonoma di Trento, che attualmente possiede una quota del 4%, non si è ancora conclusa rimanendo la compagine sociale immutata rispetto all'esercizio precedente (51% Pensplan Centrum S.p.A., 45% Provincia autonoma di Bolzano, 4% Provincia autonoma di Trento).

⁴ ROE= Indice che esprime la capacità di resa del capitale proprio, derivante dal rapporto tra il risultato di esercizio ed il patrimonio netto (*100).

⁵ ROI = Indice che esprime la capacità di resa degli investimenti derivante dal rapporto tra il risultato della gestione operativa e il totale dell'attivo (*100).

Il bilancio 2020 si è chiuso con un utile di 23,5 mila euro, dopo quello conseguito nel 2019 di 339,1 mila euro, invertendo così la serie negativa che risaliva da diversi esercizi. Dagli atti istruttori è emerso che anche per il 2021 è previsto un risultato positivo di 193,7.

Autostrada del Brennero S.p.a. La carenza del requisito di coerenza e di indispensabilità della partecipazione azionaria della Regione in una società di costruzione e gestione di infrastruttura autostradale, con riguardo alle attribuzioni dell'Ente, è già stata ampiamente sottolineata nelle relazioni allegate alle decisioni di parifica degli scorsi esercizi, che qui si richiamano integralmente. Nel corso del 2021, la Regione ha riferito di aver dato un apporto sostanziale alle attività finalizzate al rinnovo della concessione della tratta autostradale Brennero-Modena, attraverso il lungo e riservato lavoro di interlocuzioni e trattativa con gli organi ministeriali svolto dal Presidente e Vice Presidente, finalizzato a individuare la modalità di affidamento alternativa alla gara, considerato che l'affidamento a una società interamente pubblica è risultato pressoché impraticabile per la difficoltà di liquidare i soci privati.

L'art. 2, c. 1-*bis*, del d.l. 10 settembre 2021 n. 121, introdotto dalla legge di conversione 9 novembre 2021 n. 156, ha previsto la possibilità di affidare la concessione, in deroga alle disposizioni del c. 1, dell'art. 13-*bis*, del d.l. 148/2017, convertito con l. n. 172/2017, facendo ricorso anche alle procedure previste dall'articolo 183 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici). Con tale disposizione è stato superato il modello della cooperazione istituzionale (*in house providing*), poiché consente l'affidamento della concessione autostradale tramite la finanza di progetto. La norma fissa un nuovo termine, il 31 dicembre 2022, per definire la procedura di concessione.

La nuova disciplina prevede l'obbligo di trasferimento dell'intero Fondo ferrovia al bilancio dello Stato entro precisi termini, separando, così, modalità e tempi per pervenire ad un nuovo affidamento della concessione e l'obbligo di trasferimento del suddetto fondo al bilancio dello Stato.

Il progetto di fattibilità, con gli investimenti necessari alla gestione dell'infrastruttura, delle opere correlate e dei progetti innovativi, impone un'attenta e prudente valutazione della sostenibilità della proposta, soprattutto sotto il profilo finanziario, tenuto conto dei margini di incertezza legati ai vincoli di contesto che nel medio e lungo periodo possono subire variazioni tali da influire sulla tenuta della società concessionaria.

Relativamente al contenimento delle spese e al numero dei componenti del consiglio di amministrazione, la l. reg. n. 16/2016 (art. 10, cc. 1 e 2) ha recepito il d.lgs. n. 175/2016 (art. 11, cc. 2, 3, 6 e 10); in merito ai compensi per gli organi amministrativi della società è in ogni caso richiesto il rispetto del limite massimo di 240 mila euro annui, al lordo dei contributi previdenziali e

assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico (art. 10, c. 1, lett. c), della l. reg. n. 16/2016, in virtù dello specifico richiamo disposto dal successivo c. 2, del medesimo art. 10).

La Società Autobrennero S.p.A. è soggetto inserito nell'elenco ISTAT di cui all'art. 1, cc. 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e, come tale, sottoposto alle disposizioni e ai vincoli previsti in materia di finanza pubblica.

Senonché, sul B.U. della Regione n. 1 del 19 maggio 2022 è stata pubblicata la l. reg. 19 maggio 2022, n. 3, che all'art. 4 prevede di estendere fino al 2024 la deroga al contenimento delle spese e al numero massimo di componenti del consiglio di amministrazione di A/22, norma per la quale si nutrono forti dubbi di costituzionalità, poiché la stessa appare lesiva della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, dei principi di razionalizzazione e riduzione delle spese delle società controllate e del principio di coordinamento della finanza pubblica, di cui agli artt. 97, 117, c. 2, lett. l), 117, c. 3 e 119, c. 1 Cost. ponendosi in contrasto con il parametro interposto dell'art. 11 del d.lgs. n. 175/2016 (Cfr. Corte cost. n. 72 del 2014, n. 144 del 2016 e n.86 del 2022). Su tali presupposti la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti – Sede di Trento, in un'ottica di collaborazione istituzionale, ha ritenuto di segnalare l'art. 4 della citata l. reg. n. 3/2022 alla Presidenza del consiglio dei ministri, affinché valuti l'eventuale attivazione delle iniziative di cui all'art. 127, c. 1, della Costituzione.

Interbrennero S.p.a. Il conseguimento nell'esercizio 2020 dell'equilibrio di bilancio, dopo una fase di ripetute perdite, non supera i rilievi di criticità, già espressi nei precedenti giudizi di parifica, riguardanti il mantenimento da parte della Regione della partecipazione nella società. In ogni caso, rimangono confermate le difficoltà operative vissute dall'organismo partecipato che rendono necessarie, da parte della Regione, l'adozione delle iniziative dirette a dare corso all'operazione di dismissione delle proprie quote in relazione all'affermata carenza del vincolo di scopo rispetto all'oggetto sociale di Interbrennero S.p.A.

Mediocredito Trentino-Alto Adige. La cessione a titolo gratuito di tutte le quote possedute dalla Regione in MTAA a favore delle due Province autonome di Trento e di Bolzano, disposta con deliberazione della Giunta regionale n. 217 del 17 ottobre 2019 sulla base dell'art. 2 c. 2-bis della l. reg. 14 dicembre 2010, n. 4 e s.m., per un valore di 21,63 ml, tuttora in attesa delle necessarie autorizzazioni da parte della Vigilanza, e i cui tempi appaiono notevolmente e inspiegabilmente dilatarsi, non giustificano il mantenimento da parte degli enti territoriali di partecipazioni in istituti bancari svolgenti attività commerciali (cfr. Relazione allegata alla decisione SS.RR.TAAS n. 3/2021/PARI). Inoltre, la fidejussione concessa dalla Regione a garanzia di un prestito della Banca

europea degli investimenti (BEI) a favore del MTAA ed utilizzato dalla medesima a titolo di provvista per erogare finanziamenti ad aziende private, viola la “regola aurea” di cui all’art. 119, c. 6, della Costituzione, la quale consente l’attivazione di operazioni di indebitamento unicamente per spese di investimento.

32. L’Amministrazione, nella relazione sulla gestione al punto j), dà conto degli **esiti della verifica dei crediti/debiti** reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate ed attesta, inoltre, che la verifica dei crediti e dei debiti reciproci con gli enti strumentali e le società controllate e partecipate direttamente e indirettamente è stata asseverata dai rispettivi organi di revisione.

Con riferimento all’Istituto culturale mòcheno, ad Informatica Alto Adige S.p.A. e a Trentino Digitale S.p.A. i disallineamenti tra la contabilità regionale e quella dei soggetti partecipati trovano puntuale giustificazione. Si invita l’Amministrazione, qualora non abbia già provveduto, ad attivare le necessarie iniziative di sistemazione.

33. Gli oneri per il **personale dipendente** ammontano, nel 2021, a 35,9 ml per un’incidenza sulla spesa corrente del 7,44%. Nel 2020 la spesa impegnata su tale macro-aggregato è stata di 37,3 ml, per un’incidenza sulla spesa corrente del 7,31%. La consistenza, al termine dell’esercizio 2021, è di 659 unità (al 31 dicembre 2020 era pari a 675 unità). Se si considerano le *full time equivalent* (FTE) si rileva che, al 31 dicembre 2021, le risorse effettivamente a disposizione dell’Ente sono pari a 601,22 unità, di cui 37 a tempo determinato (nel 2020, 600,05 unità, di cui 42,33 a tempo determinato).

Con deliberazione della Giunta regionale n. 70/2021 è stato approvato il nuovo regolamento riguardante gli incarichi e le attività compatibili con il rapporto di pubblico impiego della Regione e connesse responsabilità, mentre con l’accordo stralcio del 30 settembre 2020 è stato introdotto nel testo coordinato delle disposizioni contrattuali del personale non dirigenziale l’art. 26-ter il quale detta la disciplina del lavoro agile. Nel corso dell’anno 2021 le giornate lavorate in *smart working* sono state 15.981, per una incidenza sul totale del 27,12% per gli uffici centrali, dell’1’06% per gli uffici del giudice di pace e del 2,47% per gli uffici giudiziari.

34. In ordine alle **concessioni di credito** assegnate alle Province autonome di Trento e di Bolzano o loro organismi strumentali, ai sensi della l. reg. n. 8/2012, possono essere richiamate, anche in questa sede, le osservazioni già formulate nelle relazioni di parifica dei rendiconti dei precedenti esercizi.

In particolare si rileva che i piani di rientro non sembrano considerare, almeno in parte, il vincolo posto dall’art. 9 della l. n. 243/2012, secondo il quale le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all’adozione di piani di ammortamento “*di durata non superiore alla vita utile dell’investimento*” e che la prevista restituzione a scadenza in unica soluzione (prestito *bullet*) per la

concessione di credito a favore di Cassa del Trentino è difforme da quanto previsto dall'art. 62, c. 2, del d.l. n. 112/2008, convertito nella l. n. 133/2008.

Per l'anno 2021, la Giunta regionale, nella seduta del 26 febbraio 2021, ha approvato il documento "promemoria per la Giunta regionale", sottoscritto dal Segretario generale, nel quale è riassunto lo stato di attuazione dei programmi previsti dalla l. reg. n. 8/2012 e s.m. e sono approvate le relative risultanze.

Complessivamente e riassuntivamente, le risultanze, a fine anno 2021, sono le seguenti:

	PROGETTI FINANZIATI	IMPORTI EROGATI	% EROG.	IMPORTI RENDICONTATI	% RENDIC.	IMPORTI RESTITUITI A REGIONE	IMPORTI DA RESTITUIRE A REGIONE	IMPORTI DA EROGARE	TOTALE RESTITUITI+DA RESTITUIRE+DA EROGARE
P.A.T.	350.000.000	348.348.018	99,53	344.729.610	98,96	65.154.273	283.193.745	1.651.982	350.000.000
P.A.B.	306.184.937	290.137.793	94,76	290.137.793	100,00	96.071.660	194.066.133	16.047.144	306.184.937
TOTALI	656.184.937	638.485.810	97,30	634.867.403	99,43	161.225.933	477.259.877	17.699.127	656.184.937

Manca ancora, da parte della Regione, una precisa individuazione, in termini di importi e di tempi, delle risorse che sono (e/o sono state) concretamente utilizzate in conformità all'art. 119, c. 6, Cost.⁶; a tale norma costituzionale e a quanto disposto dalla l. n. 350/2003, devono conformarsi gli utilizzi, da parte di tutti i soggetti coinvolti, delle risorse assegnate con le concessioni di credito, sia nella forma di competenza che di residui.

Persiste la mancanza di definizione del rapporto contrattuale per le concessioni di credito in favore delle Province e delle rispettive società/enti strumentali.

La Regione deve ancora erogare 17,7 ml (per strumenti finanziari, suddivisi tra le due Province: 1,7 ml per la P.A.T. e 16,0 ml per la P.A.B.).

Dalle informazioni acquisite in corso di istruttoria si rileva che il valore delle quote di classe B del Fondo strategico per lo sviluppo del territorio del Trentino-Alto Adige (Fondo comune di investimento mobiliare chiuso), nel corso dell'anno 2021, è sceso in misura significativa rispetto al valore registrato al 31 dicembre 2020, sia per il Comparto di Trento che per quello di Bolzano.

Il regolamento di gestione del Fondo dispone che, nel caso in cui l'ammontare complessivo del riparto finale delle quote di classe A (riservate ai fondi pensione convenzionati con la Regione) e di classe B (riservate alla Province e loro enti controllati) non permetta di coprire per intero l'ammontare sottoscritto e versato in relazione alle due classi, si proceda alla distribuzione a favore

⁶ La segnalazione degli importi conformi all'art. 119, c. 6, della Cost. era richiesta nell'Allegato 9 della nota istruttoria prot. Corte dei conti n. 429/2020 (parte non compilata dalla Regione).

delle quote di classe A e a carico della classe B di un importo tale da consentire la restituzione del capitale sottoscritto e versato, al netto di eventuali rimborsi parziali e proventi distribuiti.

In virtù di tale disciplina, i rimborsi parziali di quote avvenuti nel corso del quarto trimestre 2021 hanno determinato, come segnalato dalla Regione, per il comparto di Bolzano un “disavanzo” di 14,5 ml, mentre per quello di Trento è stato accreditato sul conto di garanzia, per le medesime finalità, l’importo di 16,5 ml.

Conclusivamente, tale tipologia di investimento, seppur prevista dalla l. reg. n. 8/2012 e s.m., sembrerebbe presentare significativi margini di rischio, che richiedono un continuo monitoraggio del valore delle quote, tenuto conto delle risorse pubbliche investite, e la conseguente necessità che le stesse siano puntualmente salvaguardate. Trattandosi, inoltre, di strumenti per il sostegno delle imprese del territorio, va assicurato il rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato (artt. 107 e 108 TFUE e Regolamenti attuativi) che, come noto, richiede l’apposita comunicazione alla Commissione europea del regime di aiuto derivante dall’art. 1 della l. reg. n. 8/2012 e delle conseguenti delibere delle Giunte provinciali di Trento e di Bolzano).

35. La Regione, nel corso dell’anno 2021, a seguito delle criticità evidenziate dalle SS.RR.TAAS nella decisione n. 1/2021/PARI sulla disciplina regolamentare riguardante l’**erogazione di contributi e sovvenzioni** per iniziative di promozione e di valorizzazione delle minoranze linguistiche regionali, per interventi diretti a favorire e sviluppare il processo di integrazione europea e a sostenere iniziative di particolare importanza per la Regione nonché per interventi a favore di Stati colpiti da eventi bellici, calamitosi o in condizioni di particolari difficoltà economiche e sociali, ha approvato tre aggiornamenti e, nello specifico, sono stati pubblicati i seguenti decreti del Presidente della Regione:

- 2 settembre 2021, n. 49: *“Modifica al regolamento concernente modalità e termini di rendicontazione e di verifica delle attività, delle opere e degli acquisti finanziati dalla Regione emanato con decreto del Presidente della Regione 4 marzo 2005, n. 5/L”*: il nuovo decreto ha eliminato il secondo periodo dell’art. 2, c. 2, del d.P.G.R. 5/L/2005 che esonerava dalla riduzione i finanziamenti concessi per interventi a favore di popolazioni di stati colpiti da eventi bellici, calamitosi o in condizioni di particolari difficoltà economiche e sociali, nei casi in cui le spese sostenute fossero state inferiori alla spesa ammessa;
- 26 novembre 2021, n. 61, concernente: *“Emanazione dell’integrazione del Regolamento di esecuzione delle disposizioni della legge regionale 2 maggio 1988, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni per la parte riguardante le norme in materia di promozione dell’integrazione europea e in materia di svolgimento di particolari attività di interesse regionale emanato con d.P.Reg. del 6 novembre 2020, n. 51”*: il decreto ha esteso la possibilità di richiedere i contributi a tutte le

società e associazioni sportive, mentre in precedenza era possibile soltanto per le società sportive dilettantistiche non lucrative, con divieto di distribuzione di utili ai soci;

- 26 novembre 2021, n. 62, concernente: *“Emanazione dell’integrazione e modifica del Regolamento di esecuzione del Testo unificato approvato con D.P.G.R 23 giugno 1997, n. 8/L per la parte riguardante criteri e modalità per l’attribuzione di contributi per la pubblicazione di monografie, di studi e di opere aventi interesse per la Regione emanato con D.P.Reg. del 6 novembre 2020, n. 50”*: il decreto ha ampliato gli interventi regionali con l’inserimento dei documentari, in aggiunta alle pubblicazioni di libri in forma cartacea e in formato digitale.

Dall’esame degli interventi di modifica della disciplina interna approvati dalla Regione nel corso dell’anno 2021, si rileva il permanere della criticità presente in tutti i regolamenti, poiché gli stessi prevedono ancora la presentazione, da parte dei beneficiari, dei documenti giustificativi solamente per la quota del contributo concesso e non per l’intera spesa ammessa.

Poiché le sovvenzioni, per le diverse iniziative, sono concesse per una percentuale massima rispetto alla spesa ammessa (80% e 90% per i finanziamenti per interventi umanitari), l’acquisizione di tale documentazione appare necessaria per assicurare la verifica del corretto utilizzo delle risorse pubbliche da parte dei beneficiari e, in particolare, per poter applicare da parte della Regione la rimodulazione dell’intervento finanziario, nei casi in cui la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione dell’iniziativa risultasse inferiore alla spesa ammessa.

Nel riscontro istruttorio l’Ente ha riferito di aver inserito nelle comunicazioni di concessione dei finanziamenti la richiesta di presentazione della documentazione giustificativa (fatture e attestazioni di pagamento) per l’intera spesa sostenuta e dichiarata dal beneficiario.

Permane, ancora, la criticità legata ai termini del procedimento, fissati in 180 giorni dall’allegato 1 al d.P.Reg. 16 novembre 2004, n. 7/L.

Nelle deduzioni, l’Ente ha peraltro riferito della recente istituzione di un tavolo tecnico con le due Province per la stesura di una proposta di riforma normativa e regolamentare finalizzata al superamento delle criticità rilevate.

36. Con riguardo al **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza** e al **fondo complementare al PNRR** si prende atto che la Regione non ha presentato domande di finanziamento ai relativi fondi. A titolo meramente informativo, è stato segnalato che il Ministero della giustizia ha attivato due procedure concorsuali nell’ambito PNRR, per l’assunzione di 79 addetti agli uffici per il processo, anche per gli uffici giudiziari del distretto di Trento. Permangono in carico al Ministero della giustizia le procedure di assunzione e di gestione giuridica, economica e previdenziale di suddetto personale.

37. In sede istruttoria sono state richieste all'Ente informazioni sull'evoluzione del **sistema dei controlli interni**, facendo riferimento anche alla relazione trasmessa dal Presidente della Regione per l'anno 2020, non essendo ancora disponibile il nuovo questionario e linee guida per l'anno 2021. Il Collegio dei revisori dei conti, istituito con l. reg. n. 7/2016, ha dato conto dell'attività svolta presso la Regione e presso il Consiglio regionale in raccordo con la Sezione di controllo mediante l'invio della relazione di cui all'art. 34-ter, c.1, lett. e), della l. reg. n. 3/2009. Dalla relazione si rileva che, in qualità di organo di controllo della Regione, ha svolto 16 riunioni, ha reso 6 pareri obbligatori (riaccertamento ordinario dei residui, schema di rendiconto generale 2020, disegno di legge di assestamento, riconciliazione debiti/crediti con gli organismi partecipati, bilancio consolidato 2020 e disegno di legge preventivo 2022-2024), ha redatto la relazione sui conti giudiziali, ha effettuato le periodiche verifiche di cassa, ha vigilato sugli adempimenti fiscali e ha predisposto e inviato alla Corte il questionario sul preventivo 2021. Nella funzione di organo di revisione del Consiglio regionale si è riunito 9 volte, ha reso 4 pareri obbligatori (riaccertamento ordinario dei residui, schema di rendiconto generale 2020, prima variazione del bilancio di previsione e proposta di preventivo 2022-2024), ha effettuato le periodiche verifiche di cassa, ha vigilato sugli adempimenti fiscali e ha predisposto la relazione sui conti giudiziali. I verbali di tutte le riunioni sono stati regolarmente inviati alla Sezione e dalla documentazione si rileva che il Collegio non ha riscontrato irregolarità tali da dover essere specificatamente segnalate alla Sezione della Corte dei conti o ad altra autorità.

Il **controllo di regolarità amministrativa** è disciplinato dall'art. 13 della l. reg. n. 15/1983 e s.m., il quale attribuisce ai dirigenti di Ripartizione il compito di assicurare l'osservanza dei presupposti di regolarità amministrativa.

Per quanto riguarda il **controllo di regolarità contabile**, la Regione ha comunicato gli esiti dei controlli sui provvedimenti amministrativi della Giunta e dei dirigenti, sugli atti di accertamento e di impegno, nonché sugli atti di liquidazione delle spese⁷. L'Ente ha precisato che il controllo contabile, effettuato dall'Ufficio bilancio e controllo contabile, non consiste in un controllo a campione sugli atti di liquidazione, ma riguarda un controllo su tutti gli atti di spesa predisposti dalle strutture regionali. Le irregolarità riscontrate, prevalentemente sui decreti di impegno, hanno determinato la restituzione alle strutture interessate degli specifici atti da parte dell'Ufficio bilancio per la relativa regolarizzazione⁸. Non vi sono stati provvedimenti per i quali la struttura proponente

⁷ Dalla nota della Regione prot. n. 8241 del 31 marzo 2022 si rileva che nel corso del 2021 sono stati sottoposti al controllo di regolarità contabile n. 165 proposte di deliberazione della Giunta regionale, n. 1082 decreti dei dirigenti, n. 6 decreti del Presidente, n. 2725 ordini di liquidazione.

⁸ N. 84 decreti di impegno 156 ordini di liquidazione per errato riferimento al provvedimento di impegno, errato numero di capitolo, DURC scaduto, fattura priva di CIG, impegno non capiente, mancato assoggettamento a ritenuta, errata suddivisione della fattura sui diversi provvedimenti di impegno, CIG errato.

abbia richiesto la registrazione senza apportare le modifiche indicate dall'Ufficio bilancio e controllo contabile.

In ordine al **controllo di gestione**, già si è fatto cenno nel punto 2, lett. f), della mancata attivazione presso l'Ente di uno strutturato controllo di gestione, anche se nel corso dell'esercizio sono stati definiti per ciascuna struttura dirigenziale, oltre agli obiettivi annuali, tre indicatori di *performance*, significativi per la ripartizione di riferimento, che entrano nel sistema della valutazione dei dirigenti.

Con riferimento al **controllo strategico**, nel corso del 2021 è stato dato un primo impulso attraverso l'inserimento negli obiettivi annuali delle strutture dirigenziali dei nuovi indicatori.

Nessuna novità è stata segnalata dalla Regione in merito al mancato **controllo sulla qualità dei servizi** anche con riferimento alle nuove funzioni riguardanti l'attività amministrativa ed organizzativa di supporto agli uffici giudiziari, al fine di poter corrispondere alle legittime aspettative delle parti interessate.

La **valutazione dei dirigenti** espressa dall'O.I.V. sulle prestazioni dell'anno 2021 alla data del riscontro istruttorio era ancora in corso di svolgimento, mentre ha avuto conclusione la valutazione dell'anno 2020 sul raggiungimento degli obiettivi, sul comportamento organizzativo e sulla capacità di valutare i collaboratori.

Per il controllo sugli **organismi partecipati** la Regione non si è dotata di una struttura dedicata, considerato il limitato numero di soggetti controllati. Compete alla Segreteria generale la cura dei rapporti istituzionali con le società; mentre, all'Ufficio affari generali, quello di istruire le procedure per la nomina o la designazione dei rappresentanti regionali e l'elaborazione di direttive nonché la verifica dell'attuazione delle stesse. Le altre strutture collaborano con la Segreteria generale in base alle rispettive competenze. Il controllo analogo sulle società viene attuato attraverso la stipula di patti parasociali e convenzioni specifiche con gli enti coinvolti.

38. In tema di **pubblicità e trasparenza** si rileva l'attivazione da parte della Regione, a partire dal mese di dicembre 2021, del nuovo sito istituzionale a conclusione di un'attività di analisi e sistemazione dei contenuti (documenti, informazioni, dati).

Con riferimento agli obblighi di pubblicazione in materia di affidamenti di lavori, servizi e forniture, l'Ente ha informato del lavoro di sensibilizzazione, da parte del RPCT, di tutte le strutture interessate circa la necessità di provvedere all'assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicità attraverso l'utilizzo del sistema informativo provinciale SICOPAT, strumento che consente l'interconnessione dei dati inseriti con le altre banche dati nazionali e, in particolare, con la banca dati nazionale sui contratti pubblici.

Dalla verifica effettuata dalla Sezione sul portale OCDS di ANAC si è potuto riscontrare, per l'anno 2021, la comunicazione da parte dei Responsabili unici del procedimento della Stazione appaltante di 472 procedure di affidamento per un importo complessivo di 16,5 ml.

L'Ente ha riferito che le attività di formazione (obbligatoria) in materia di anticorruzione organizzate nel corso dell'anno 2021 hanno avuto ad oggetto le tematiche del conflitto di interesse in generale e, nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, dell'incompatibilità e dell'inconferibilità di incarichi, nonché del *revolving doors*.

In conclusione, nel dare atto delle iniziative intraprese dall'Amministrazione per incrementare il livello di trasparenza delle informazioni verso i diversi portatori di interesse, si confermano le osservazioni già formulate nelle precedenti relazioni di parifica in merito alla disciplina regionale in materia di pubblicità e trasparenza che appare limitativa del diritto all'informazione dei cittadini rispetto alla normativa nazionale.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 44 del 24 marzo 2021 è stato approvato il **Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021/2023** nel quale sono stati definiti quattro obiettivi strategici: *i)* avvio di un'indagine di mercato per l'acquisizione di una soluzione tecnologica per la gestione della mappatura dei processi a rischio di corruzione; *ii)* implementazione della sezione "Amministrazione trasparente" nel nuovo sito *web* istituzionale; *iii)* formazione specialistica sui temi dell'incompatibilità, inconferibilità degli incarichi pubblici e conflitti di interesse; *iv)* redazione di linee organizzative interne per la regolamentazione e la corretta gestione dei conflitti di interesse e dell'incompatibilità e inconferibilità degli incarichi.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nel corso dell'anno 2021 non ha segnalato particolari criticità e nella relazione annuale, pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, è riportata una sintesi dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi strategici (individuazione e acquisizione della soluzione tecnologica per la mappatura dei rischi, implementazione della sezione "Amministrazione trasparente" nel nuovo sito istituzionale, attività di formazione realizzata e approvazione del nuovo regolamento in materia di incarichi compatibili e connesse responsabilità).

39. In ordine all'**attività contrattuale** si rileva che la Regione, nel corso dell'anno 2021, ha comunicato di aver aggiudicato contratti per un totale di 13,3 ml (IVA esclusa), di cui 0,2 ml per affidamenti di lavori, 11,7 ml per affidamenti di servizi e 1,4 ml per affidamenti di forniture. Per quanto riguarda i lavori, l'intero importo è stato aggiudicato attraverso affidamento diretto, mentre per quanto concerne i servizi, gli affidamenti diretti sono stati pari a 11,1 ml e gli affidamenti effettuati previo sondaggio informale del mercato sono stati pari a 176 mila euro. Da rilevare che nella tipologia degli affidamenti diretti sono comprese le adesioni alle convenzioni/accordi quadro CONSIP per un

importo di 10,2 ml. Relativamente alle forniture, gli affidamenti diretti senza previo sondaggio di mercato sono stati pari a 1 ml, di cui 904 mila euro per adesione a convenzione CONSIP.

Sull'esercizio 2021 hanno impattato proroghe di contratti scaduti per un importo complessivo di 2,3 ml, riguardanti 20 contratti del valore complessivo di 13,9 ml. A partire dal 1° novembre 2021, la Regione ha aderito alla convenzione Consip "*Facility Management 4*" che andrà a sanare le proroghe riferite a 5 contratti che hanno assorbito, nel 2021, il 58,54% degli importi riferiti ai contratti scaduti. Rimangono, tuttavia, 6 rapporti contrattuali (che incidono per il 38,13% dell'importo delle proroghe valevoli per il 2021) per i quali non è stata ancora predisposta la documentazione necessaria a bandire la procedura di gara.

Gli impegni 2021 per **collaborazioni, incarichi e consulenze** sono stati pari a 219,7 mila euro (nel 2020: 205,6 mila euro), di cui 20,1 mila euro riguardanti incarichi defensionali.

Relativamente alle spese per patrocini legali si evidenzia l'impegno di spesa di 77,1 mila euro di rimborsi al Consiglio regionale, quale quota del 50% delle spese a carico della Regione per il contenzioso in corso sui vitalizi degli *ex* consiglieri regionali.

Sono stati oggetto di pubblicazione in Amministrazione trasparente - *Consulenti e collaboratori* - incarichi per 228,8 mila euro.

40. La perdurante criticità derivante dall'**emergenza sanitaria da Covid-19**, nonché l'incertezza in ordine agli eventuali ulteriori effetti sull'economia, hanno indotto la Regione, come riferito in istruttoria, ad adottare un atteggiamento molto prudente per la stima degli stanziamenti delle entrate tributarie sugli esercizi 2021-2023, confermandoli in linea con gli importi introitati nell'anno 2020, tenuto conto anche delle proiezioni di stima per l'anno 2021 fornite dal Ministero dell'economie e delle finanze. In sede di assestamento del bilancio 2021-2023 (l. reg. n. 5/2021) le entrate tributarie sono state rideterminate in aumento, pur sempre con criteri di prudenza. L'Amministrazione ha riferito che il medesimo approccio di prudenza è stato mantenuto anche per la stima delle entrate tributarie del previsionale 2022-2024, stanziare in misura sostanzialmente pari all'ammontare dei gettiti effettivamente introitati nel corso dell'anno 2021.

Sul fronte degli acquisti la Regione ha segnalato la tipologia e le quantità dei beni di maggiore impatto per la sicurezza e la prevenzione sanitaria (500 sacche di gel disinfettante, 50 mila mascherine chirurgiche, 16 mila mascherine ffp2, 170 taniche da 5 litri di gel disinfettante, 50 schermi di plexiglass, 30 lettori di *green pass* con piantana, 9 termoscanner) per un costo complessivo di 36,2 mila euro, oltre all'IVA se ed in quanto dovuta.

41. Nel corso dell'anno 2021, terzo anno della XVI legislatura, il Consiglio ha approvato 9 **leggi regionali**. In particolare, si pone l'attenzione sull'art. 2 della l. reg. n. 5/2021 nella parte in cui reca modifiche all'art. 142 del Codice Enti Locali, per consentire l'applicazione, in sede locale, dell'art. 1 della l. n. 604/1962, per la riqualificazione delle sedi segretarili dei comuni che vedono la presenza di stazioni di cura, soggiorno o turismo o di importanti uffici pubblici o che siano centri di notevole attività industriale o commerciale e che dimostrino di trovarsi in condizioni finanziarie tali da poter sostenere, senza notevole aggravio per i contribuenti, le maggiori spese. Con decreto del Presidente della Regione sono stabiliti i criteri di riqualificazione.

Nessuna quantificazione della spesa che potrà gravare sugli enti locali è indicata nella legge, mentre nella relazione tecnica di accompagnamento è dichiarata l'assenza di oneri finanziari a seguito dell'approvazione dell'articolo.

L'obbligo di quantificare gli oneri ed i mezzi di copertura che derivano dall'adeguamento delle sedi segretarili, a seguito delle riqualificazioni, deve trovare applicazione anche se le maggiori spese incidono sul bilancio degli enti locali. Secondo l'insegnamento della Corte costituzionale, *"la forza espansiva dell'art. 81, terzo comma, Cost., presidio degli equilibri di finanza pubblica, si sostanzia in una vera e propria clausola generale in grado di colpire tutti gli enunciati normativi causa di effetti perturbanti la sana gestione finanziaria e contabile"* (Corte cost., sentenza n. 274 del 2017). Inoltre, la Consulta, in merito ad oneri previsti da legge dello Stato che si scaricano sui bilanci di altri enti, ne ha dichiarato l'incostituzionalità, per contrasto con l'art. 81, c. 3, Cost., affermando che *"tale principio costituzionale, infatti, non può essere eluso dal legislatore, addossando ad enti, rientranti nella così detta finanza pubblica allargata, nuove o maggiori spese, senza indicare i mezzi con cui farvi fronte. Il collegamento finanziario tra simili enti e lo Stato è infatti tale da dar luogo ad un unico complesso..."* (Corte cost. sentenza n. 92/1981).

42. Con riferimento al **contenzioso costituzionale** avente ad oggetto leggi della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, si evidenzia che la Consulta, con la sentenza n. 95/2021, ha ritenuto fondate le censure sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri ed ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 3, c. 1, lett. g), della l. reg. n. 8/2019 (legge regionale di stabilità riguardante lo *status* dei segretari comunali), nella parte in cui introduce l'art. 148-bis, cc. 1, 2, 3, 4 e 7, nella l. reg. n. 2/2018, per violazione degli artt. 3, 51, primo comma, e 97 Cost, e dell'art. 4 dello Statuto speciale di autonomia. In via consequenziale, ha dichiarato l'incostituzionalità degli artt. 148-bis, cc. 5 e 6 e 163, c. 1, ultimo periodo, della l. reg. n. 2/2018.

Il giudizio di legittimità costituzionale sollevato in via incidentale dal Tribunale di Trento nei confronti della l. reg. 11 luglio 2014, n. 5, nella parte in cui ha previsto la decurtazione del 20% dell'assegno vitalizio erogato dalla Regione a tutti i titolari di assegno regionale e parlamentare, diretto o indiretto, il divieto di cumulo con il tetto di 9 mila euro mensili e i contributi di solidarietà,

ha visto la definizione, in senso favorevole all'Amministrazione, con la recente sentenza della Corte costituzionale n. 136 del 2022 (Cfr. precedente punto 2, lett. d).

La Regione ha, inoltre, riferito in merito al **contenzioso presso gli organi giurisdizionali** come segue:

- un giudizio amministrativo riguardante il ricorso promosso da parte di una società avente ad oggetto la richiesta di annullamento degli atti amministrativi con cui l'Agenzia delle Entrate e l'Istituto Geografico Militare avevano proceduto a definire i confini tra due comuni (patrocinio affidato all'Avvocatura dello Stato);
- un giudizio pendente presso il Tribunale di Trento - Sezione Lavoro promosso da alcuni dipendenti che hanno contestato l'inquadramento professionale conseguente al trasferimento nei ruoli regionali ai sensi del d.lgs. n. 16/2017 (patrocinio affidato a professionista esterno);
- un giudizio pendente presso il Tribunale di Bolzano relativo alla richiesta di un accertamento tecnico preventivo; la Regione è coinvolta quale proprietaria di una porzione materiale di un condominio sito a Bolzano (Avvocatura dello Stato);
- una vertenza con un fornitore pendente presso il Tribunale di Trento relativamente all'affidamento di lavori effettuati presso l'Ente (Avvocatura dello Stato);
- due cause avviate presso il Tribunale di Trento - Sezione Lavoro da parte di due dipendenti aventi ad oggetto gli adempimenti conseguenti alla sentenza della Corte costituzionale (Cfr. precedente punto 2, lett. a)) - (Avvocatura dello Stato).

43. Con riguardo alle **esigenze di riforma** dell'ordinamento locale, si richiama quanto già riferito dalle SS.RR.TAAS in merito alla mancata attuazione, in sede locale, dell'art. 4 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 che prescrive, a conclusione dell'incarico elettivo degli organi di governo dei comuni e delle province, la pubblicazione di una relazione di fine mandato, contenente la descrizione dettagliata delle principali attività amministrative espletate; tale disposizione è inserita in un contesto normativo diretto a garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, nonché il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa.

Inoltre, le SS.RR.TAAS hanno espresso forti perplessità sulla disciplina di nomina dei collegi dei revisori dei conti dei comuni, di cui all'art. 206 della l. reg. n. 2/2018, poiché sono i consigli comunali che "eleggono" l'organo di revisione e tale previsione si pone in palese contrasto con la normativa statale⁹, la quale dispone che gli organi di revisione degli enti locali siano scelti mediante estrazione

⁹ Art. 16, c. 25, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modifiche, dalla l. 14 settembre 2011, n. 148 e dal d.m. Interno 15 febbraio 2012, n. 23.

a sorte da un elenco nel quale possono essere inseriti gli iscritti, a livello provinciale, al registro dei revisori legali dei conti di cui al d.lgs. n. 39/2010 o all'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

La Corte costituzionale ha affermato che “[...] *i componenti dell'organo di controllo interno debbano possedere speciali requisiti professionali ed essere nominati mediante sorteggio - al di fuori, quindi, dall'influenza della politica -, e che tale organo sia collegato con la Corte dei conti, istituto indipendente dal Governo (art. 100, terzo comma, Cost.) [...]*” (Corte cost. n. 198 del 2012).

44. In merito alle **funzioni di controllo intestate alla Corte dei conti**, deve essere evidenziato il tema della certificazione di compatibilità economico - finanziaria dei contratti collettivi del personale dipendente della Regione.

La disciplina nazionale prevede, attualmente, che l'ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) trasmetta la quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei conti, ai fini della certificazione di compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio.

In caso di certificazione positiva, il presidente dell'ARAN sottoscrive definitivamente il contratto collettivo, mentre, in caso contrario, le parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione e il presidente dell'ARAN, d'intesa con il competente comitato di settore, provvede alla riapertura delle trattative ed alla sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo, adeguando i costi contrattuali ai fini delle certificazioni (Cfr. art. 47, cc. 5,6 e 7 del d.lgs. n. 165/2001).

In merito al controllo della Corte dei conti sull'autorizzazione governativa alla sottoscrizione dei contratti collettivi di lavoro, va riassunta l'evoluzione normativa intervenuta al riguardo.

A livello nazionale, l'art. 2, c. 1, lettera b), della legge 23 ottobre 1992 n. 421, ha delegato il Governo a disciplinare la verifica della *“legittimità e compatibilità economica dell'autorizzazione governativa”* alla sottoscrizione dei contratti collettivi di lavoro, mediante preventivo controllo della Corte dei conti.

In attuazione della legge delega, l'art. 51, c. 2, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, così come sostituito dall'art. 18 del d.lgs. 18 novembre 1993, n. 470, ha previsto il controllo del Giudice contabile sulla legittimità e sulla compatibilità economica dell'autorizzazione alla sottoscrizione dei contratti collettivi di lavoro.

A seguito della legge 15 marzo 1997 n. 59, l'art. 4 del d.lgs. 4 novembre 1997 n. 396 ha modificato il predetto art. 51, c. 2, con l'eliminazione di ogni riferimento al previsto controllo di legittimità, stabilendo, invece, che la *«quantificazione dei costi contrattuali»* relativi all'ipotesi di accordo sia trasmessa alla Corte dei conti *«ai fini della certificazione di compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio»*; la Corte dei conti, nei successivi quindici giorni, *«certifica l'attendibilità dei costi quantificati»*, anche previa acquisizione di elementi istruttori e valutativi.

L'art. 9 dello stesso decreto, inoltre, ha eliminato dall'elenco degli atti sottoposti a controllo preventivo di legittimità proprio le autorizzazioni alla sottoscrizione dei contratti collettivi.

Con riguardo all'ordinamento regionale, lo Statuto speciale di autonomia affida alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/S. (e alle Province autonome di Trento e di Bolzano) la competenza primaria in tema di *"ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetti"*, dalla quale discende l'esclusiva attribuzione a normare lo stato giuridico ed economico del relativo personale, da esercitare nel rispetto della Costituzione e dei principi dell'ordinamento giuridico e in conformità agli obblighi internazionali e alle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica.

In coerenza con la disciplina inizialmente prevista dalla normativa nazionale sulla contrattualizzazione del rapporto di pubblico impiego, l'art. 4 della l. reg. 21 luglio 2000, n. 3 disponeva, al c. 5, che *"La Giunta regionale, verificata la conformità del contratto proposto alle direttive impartite e il rispetto del limite della spesa, ne autorizza con propria deliberazione la sottoscrizione. L'autorizzazione è sottoposta al controllo della Corte dei conti."*

Successivamente, il secondo periodo del citato c. 5 della l.r. 3/2000 è stato abrogato dall'art. 7, c. 3, della l.r. 5 dicembre 2006, n. 3¹⁰.

Anche la l.p. 3 aprile 1997 n. 7¹¹, all'art. 60, c. 3, sottoponeva l'autorizzazione giuntale alla sottoscrizione dei contratti collettivi al controllo preventivo della Corte dei conti, operando, però, un rinvio all'art. 51, c. 2, del d.lgs. n. 29 del 1993, così come sostituito dall'art. 18 del d.lgs. n. 470 del 1993.

Con la l.p. 19 febbraio 2002, n. 1, il c. 3 dell'art. 60 è stato abrogato, poiché tale norma rinviava al controllo di cui all'art. 51, c. 2; tipologia di controllo non più prevista dalla legislazione nazionale.

A seguito di ricorso per il conflitto di attribuzione, proposto dalla Provincia autonoma di Trento con riferimento alla nota 28 maggio 2001 (prot. n. 548) della Corte dei conti, Sezione di controllo di Trento e alla delibera 24 luglio 2001 (n. 42/CONTR/CL/01) della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo - provvedimenti con i quali veniva affermata la competenza della Magistratura contabile a certificare la compatibilità finanziaria ed economica delle ipotesi di accordo dei contratti collettivi di lavoro dei dipendenti provinciali, pur essendo venuto meno il controllo di legittimità - la Corte costituzionale, con la sentenza n. 171 del 2005, ha dichiarato la lesione dell'autonomia statutaria della Provincia e ha affermato la non spettanza allo Stato - e per esso alla Corte dei conti - della potestà oggetto di contestazione, con conseguente annullamento degli atti impugnati.

¹⁰ L.reg. 3/2006. *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007-2009 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria)"*.

¹¹ Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento.

Nella citata sentenza, la Corte ha chiarito che *“Ai fini dell'estensione alla Provincia di Trento del controllo previsto per i contratti collettivi nazionali dall'art. 51, comma 4, del d.lgs. n. 29 del 1993 e successive modifiche, occorre ribadire -come ammettono le stesse sezioni riunite della Corte dei conti- che non rientra nella competenza legislativa provinciale disciplinare le funzioni di controllo della Corte dei conti, anche se la loro eventuale incidenza su materie di competenza esclusiva provinciale deve essere regolata alla stregua della rispettiva normativa di carattere statutario (cfr. sentenza n. 182 del 1997). I procedimenti di controllo contabile si debbono quindi svolgere secondo la disciplina statale, ma in modo tale che il necessario adeguamento legislativo provinciale li renda compatibili con l'ordinamento di appartenenza, senza che in proposito possano essere invocati eventuali vincoli derivanti da norme fondamentali di riforma economico-sociale, tanto più con riferimento alla Provincia di Trento, alla luce di quanto disposto dall'art. 2 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento)”*.

Su tale presupposto, la Consulta ha dichiarato *“l'illegittimità degli atti impugnati [...poiché arrecano...] una menomazione alle attribuzioni costituzionali in materia della Provincia di Trento”*.

Sul punto, va ora considerata l'evoluzione normativa e giurisprudenziale intervenuta successivamente alla citata sentenza n. 171 del 2005, che ha significativamente innovato il quadro di riferimento generale dei rapporti Stato-Regione nel governo della finanza pubblica.

Innanzitutto, va richiamata la riforma dettata dalla l.cost. n. 1/2012, che ha introdotto l'obbligo dell'equilibrio di bilancio e della sostenibilità dell'indebitamento per tutte le pubbliche amministrazioni, nonché la disciplina di armonizzazione dei bilanci pubblici e ha confermato il coordinamento della finanza pubblica, i cui principi fondamentali, contenuti nella legislazione statale, vincolano anche le autonomie speciali, giacché la sua matrice trova espressione negli impegni assunti dall'Italia con l'Unione europea, per il contenimento dei disavanzi pubblici eccessivi.

La disciplina normativa statale che ha fatto seguito alla riforma costituzionale e, in particolare, le norme che hanno previsto il rafforzamento dei controlli in capo alla Corte dei conti, al fine di salvaguardare la sana gestione finanziaria di tutte le amministrazioni pubbliche, hanno superato il vaglio di costituzionalità, poiché il Giudice delle leggi ha affermato a più riprese che i controlli disciplinati dalle norme degli Statuti speciali e delle norme di attuazione non esauriscono le forme di controllo della Corte dei conti.

Sempre secondo la Corte, lo Stato può prevedere, nelle materie del coordinamento della finanza pubblica, per tutelare interessi costituzionalmente protetti, forme di controllo del Giudice contabile

ulteriori rispetto a quelle disciplinate dagli Statuti speciali e dalle norme di attuazione, salvo il limite che le stesse non contrastino puntualmente con gli stessi Statuti (*ex multis* Corte cost. n. 39 del 2014). Orbene, la certificazione della Corte dei conti sulla compatibilità economico-finanziaria della contrattazione collettiva del personale pubblico, quale normativa di principio in materia di “coordinamento della finanza pubblica”, esige un unitario e generalizzato monitoraggio, finalizzato alla tenuta degli equilibri dei bilanci pubblici, considerata la rilevanza dei costi del personale degli enti territoriali rispetto al totale della spesa pubblica.

Tale controllo, inteso ad assicurare, in ragione della tutela dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, la sana gestione finanziaria e il conseguimento degli obiettivi di governo concordati in sede europea, è affidato alla Corte dei conti, quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell’equilibrio economico-finanziario, in quanto al servizio dello Stato-ordinamento (Corte cost. n. 60 del 2013).

Ulteriormente, la Consulta ha affermato che la norma di attuazione statutaria (d.lgs. n. 266/1992) non determina effetti preclusivi rispetto all’esercizio della funzione di controllo sulla gestione economico finanziaria, con riferimento ai parametri costituzionali di cui agli artt. 81, 119 e 120 Cost., controlli esterni da tenere distinti da quelli interni e dai poteri di vigilanza svolti dalla Regione in quanto gli stessi si pongono su piani diversi e, come tali, tra di loro non sono incompatibili (Corte cost. n. 60 del 2013).

In proposito, la Provincia autonoma di Trento, nelle proprie deduzioni, ha rappresentato che, pur nell’ambito di un quadro normativo sostanzialmente immutato negli ultimi anni, la certificazione della compatibilità economico finanziaria dei contratti collettivi del personale non è stata finora mai richiesta alle Province autonome ed ha, altresì, sostenuto che, stante il quadro normativo vigente, non sarebbe possibile affermare la sussistenza di un obbligo, per la Provincia, di sottoporre i contratti collettivi del personale dipendente al controllo della Corte dei conti, ai fini della pertinente certificazione di compatibilità economico-finanziaria, non essendo direttamente applicabile il d.lgs. 165 del 2001 e non essendo, detto obbligo, previsto dalla legge provinciale n. 7 del 1997, che disciplina la contrattazione collettiva della Provincia autonoma di Trento.

Ha evidenziato, infine, la Provincia che i costi contrattuali sono stati negli anni rigorosamente contenuti negli stanziamenti previsti dalle leggi finanziarie provinciali che li prevedono in una quantificazione conforme ai meccanismi previsti dagli accordi sul costo del lavoro stipulati a livello statale.

Come innanzi rappresentato, anche a voler seguire la prospettazione della Provincia, secondo cui la normativa statale che prevede la certificazione della Corte dei conti riguardo alla compatibilità economico-finanziaria dei contratti collettivi di lavoro provinciali, per poter trovare applicazione,

necessiti di recepimento ad opera della normativa provinciale, va rilevato che, trattandosi di normativa di principio in materia di “coordinamento della finanza pubblica” e, comunque, di norme fondamentali di riforma economico sociale, la Provincia (come la Regione) è tenuta a darvi tempestiva attuazione, non potendo, l’omessa emanazione della normativa provinciale/regionale di recepimento, tradursi nella elusione dell’obbligatorio controllo -sub specie di certificazione - della Corte.

Nel caso, quindi, la Provincia e la Regione non provvedano, ove pure il Governo non si sia attivato in via diretta, nei tempi stabiliti, per far valere l’illegittimità costituzionale dell’assetto determinato dal mancato recepimento del complesso normativo recante l’obbligo di certificazione dei contratti collettivi innanzi detti da parte della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, ben potrà procedere, anche successivamente, il giudice contabile, sia mediante l’attivazione di un giudizio innanzi alla Consulta per far valere il conflitto di attribuzione, sia mediante la proposizione della questione di legittimità costituzionale delle norme che regolano il procedimento di approvazione dei contratti collettivi per i dipendenti provinciali, precludendo alla Corte dei conti di procedere all’obbligatoria certificazione della compatibilità economico-finanziaria della spesa.

In tal senso, si è già espressa la Corte costituzionale, con la sentenza n. 93 del 24.4.2019, statuendo che: *“Le disposizioni regionali o provinciali non adeguate possono essere impugnate dal Governo dinanzi a questa Corte, nei novanta giorni successivi alla decorrenza del termine. La loro mancata impugnazione, peraltro, non impedisce la proponibilità di questioni di legittimità costituzionale in via incidentale, poiché, per quanto la norma di attuazione statutaria intenda ulteriormente valorizzare l’autonomia speciale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e delle Province autonome, essa non attribuisce alcuna forza peculiare alla legge regionale o provinciale non impugnata in via principale (sentenze n. 147 del 1999 e n. 80 del 1996; in senso analogo, sentenza n. 380 del 1997).”*.

Conclusivamente, affermata la competenza della Corte dei conti a certificare la compatibilità economico-finanziaria dei contratti collettivi di lavoro regionali/provinciali, poiché riconducibile alla tutela dei medesimi interessi costituzionalmente tutelati rispetto a quelli oggetto delle pronunce testé citate, appare indubbio che il potere di adeguamento in capo alla Regione della disciplina prevista dall’art. 47, c. 5, del d.lgs. 165/2001, vada ricondotto nell’ambito della normativa di dettaglio e, quindi, riferito alle modalità procedurali finalizzate ad assicurare un percorso strutturato tra Regione e Corte dei conti, idoneo ad attenuare la rigidità del modello principio-dettaglio, individuato dalla giurisprudenza costituzionale, in base al quale si configura la cedevolezza di eventuali disposizioni statali di dettaglio, rispetto a successivi interventi del legislatore regionale.

L'adeguamento, secondo le procedure previste dal d.lgs. n. 266/1992, può, pertanto, riguardare tali contenuti, essendo precluso al legislatore regionale disciplinare i poteri di controllo della Corte dei conti, giacché gli stessi sono riservati alla competenza esclusiva dello Stato.

Ne consegue che trova integrale applicazione la normativa statale, anche per gli aspetti procedurali, qualora la Regione non ritenga di adottare una diversa disciplina di dettaglio.

Il mancato pronunciamento della Corte dei conti sulla compatibilità dei costi derivanti dalle ipotesi di accordo di contratto collettivo, rispetto alle risorse disponibili, rappresenterebbe, infatti, un *vulnus* sul controllo della spesa pubblica, considerata anche l'incidenza del costo del personale sui bilanci degli enti del sistema territoriale integrato.

45. Al fine di stimare **l'attendibilità e l'affidabilità degli aggregati contabili** sono stati selezionati, con metodo statistico MUS (*monetary unit sampling*), integrato da scelte professionali, n. 16 ordini di riscossione e n. 21 ordini di pagamento.

Occorre, peraltro, precisare che il livello di approfondimento degli accertamenti effettuati in sede di verifica di affidabilità delle scritture contabili e delle fasi di gestione delle entrate e delle spese è necessariamente condizionato dalla rigorosa e celere tempistica del giudizio di parifica del rendiconto della Regione.

Pertanto, l'esito dell'esame di mandati e reversali, limitato alla documentazione acquisita in istruttoria e tendenzialmente incentrato su profili di regolarità formale dei procedimenti e dei provvedimenti oggetto di analisi, non può ritenersi esaustivo di tutti i profili di legittimità e regolarità degli stessi.

Il controllo ha avuto ad oggetto: l'esistenza di un titolo giuridico e degli altri presupposti richiesti dalla normativa; la verifica della corretta allocazione di bilancio e dei relativi codici, compresi quelli SIOPE; la completezza delle informazioni riportate sui titoli di riscossione e di pagamento (es. presenza del codice CIG); l'effettuazione, ove previsto, delle verifiche di regolarità contributiva e di regolarità fiscale (art. 48-*bis* del d.p.r. n. 602/1972).

Resta fermo che quanto accertato in sede di attività istruttoria per la parifica del rendiconto regionale, per i connotati propri delle modalità di controllo adottati e per le finalità che li caratterizzano, non attiene alla regolarità dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

Dal controllo degli ordini di riscossione, è stato rilevato che l'incasso per il trasferimento da parte dello Stato di quote di imposte arretrate, anche per importo rilevante, è stato imputato alla gestione di competenza anziché a quella dei residui, a seguito di una stima prudenziale nella fase di accertamento dei crediti per le quote dei tributi statutariamente spettanti alla Regione. In contabilità economico-patrimoniale, l'imputazione ai componenti positivi della gestione non risulta conforme

ai vigenti principi contabili, giacché le somme riferite a ricavi di competenza di esercizi precedenti, trovano collocazione nelle poste straordinarie (reversale n. 5043/2021).

Relativamente agli ordini di pagamento, la verifica ha messo in evidenza:

- in alcuni pagamenti, la mancata applicazione della ritenuta dello 0,5% sui contratti ad esecuzione non istantanea (mandati n. 509/2021, 912/2021, 4094/2021);
- l'elevato onere sostenuto dalla Regione per la manutenzione conservativa ed evolutiva del sistema informativo del libro fondiario e per l'integrazione con quello del catasto, attraverso le società *in house* Informatica Alto Adige S.p.a. e Trentino Digitale S.p.a. (di seguito indicate per brevità I.A.A. e T.D.). In sede istruttoria, l'Ente ha fornito le spese impegnate sul bilancio regionale, negli anni 2016-2021, per un totale di 12,0 ml per la manutenzione ordinaria e di 4,6 ml per la piccola manutenzione evolutiva (complessivamente 16,6 ml).

Il corrispettivo previsto, per l'anno 2021, per la manutenzione ordinaria è ripartito in 1,8 ml (IVA compresa) in favore di T.D. e in 1,2 ml in favore di I.A.A.

Il contratto per la manutenzione ordinaria comprende il servizio di coordinamento, pianificazione e assistenza tecnico-operativa alla conduzione dei sistemi (euro 0,132 ml per ciascuna *software house*), i servizi di manutenzione ordinaria delle procedure *software* e di assistenza tecnico-applicativa del sistema (0,842 ml per T.D. e 0,891 ml per I.A.A.), i servizi di esercizio dei sistemi centrali (0,611 per T.D.) e i servizi di *disaster recovery* (0,226 per T.D. e 0,140 ml per I.A.A.).

Da ciò si evince che il sistema informativo relativo alla gestione del Libro fondiario e del Catasto risulta complessivamente molto oneroso, sia per le componenti di manutenzione ed evoluzione del *software*, che per la gestione dell'infrastruttura tecnologica e delle soluzioni riguardanti la sicurezza e il *disaster recovery*.

Pur rappresentando quasi un *unicum* a livello nazionale, il sistema informativo *de quo* comporta, per l'Ente, degli onerosi costi complessivi, che perdurano da tempo, con corrispettivi del contratto che assommano, come visto, a diversi milioni di euro annui, senza una sostanziale valutazione comparativa di tipo tecnico-economico da parte delle strutture interessate (salvo il *benchmark* con le tariffe applicate dalle *software house* alle Province di Trento e di Bolzano).

Anche la notevole spesa pluriennale per l'evoluzione (peraltro definita "*piccola*") del sistema informativo, pari a circa il 20% dei corrispettivi, appare particolarmente ingente e, indirettamente, indicativa dell'ipotesi di un rifacimento totale del prodotto.

Inoltre, i corrispettivi riconosciuti per il mantenimento dell'infrastruttura tecnologica e di sicurezza sembrano esorbitanti, in periodi come gli attuali in cui i *trends* tecnologici verso soluzioni *cloud* consentono di abbattere i costi rispetto alle tradizionali modalità *in house*.

Conclusivamente, sembrerebbe opportuno che la Regione valuti, per i servizi attualmente forniti dalle società T.D e I.A.A. e che non riguardano quelle componenti del sistema informativo che, in senso stretto, sono di effettiva esclusività, l'attivazione di una procedura ad evidenza pubblica, per garantire più elevati livelli di qualità del servizio, ai migliori prezzi applicati dal mercato (mandati nn. 912/2021 e 4094/2021).

Nella nota di deduzioni, l'Ente ha riferito che *"la Convenzione tra la Regione e Province per la collaborazione nella gestione e nello sviluppo del sistema informativo del Libro Fondiario è scaduta. La nuova Convenzione prevede, coerentemente con i principi di efficacia ed efficienza, la gestione diretta da parte delle due Province, mantenendo in capo alla Regione il ruolo di coordinamento e gli oneri finanziari"*;

- il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto a fornitore austriaco (ORF) per la produzione di programmi televisivi, e nel caso specifico di servizi e documentari riguardanti il Trentino, mediante diffusione nei territori del Tirolo, dell'Alto Adige e dello stesso Trentino, prodotti in autonomia e sotto la diretta responsabilità editoriale dell'emittente.

La vigente disciplina fiscale dell'imposta sul valore aggiunto prevede per le prestazioni di teleradiodiffusione, sia nell'ipotesi di soggetto non passivo d'imposta (come si è qualificata la Regione), sia nel caso di enti non soggetti passivi identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto¹², la competenza territoriale dello Stato del committente e, quindi, nel caso specifico dell'Italia.

L'inquadramento dell'operazione quale prestazione culturale, fornita dall'Ente nel riscontro istruttorio e ribadita nella riunione camerale per il contraddittorio con conseguente territorialità austriaca, non appare del tutto convincente, poiché l'oggetto del contratto non è la fornitura di un servizio culturale, bensì la produzione di programmi e servizi televisivi trasmessi attraverso reti di comunicazione da un fornitore di servizi di media sotto la sua responsabilità editoriale, per l'ascolto o la visione simultanei, sulla base di un palinsesto (Cfr. art. 6-ter, par. 1, Regolamento UE n. 282/2011).

Conseguentemente, si nutrono forti perplessità per il pagamento dell'IVA da parte della Regione direttamente al fornitore e, pertanto, sembrerebbe opportuno un approfondimento da parte dei competenti uffici regionali con gli uffici dell'Agenzia delle entrate, al fine di stabilire il corretto inquadramento del servizio reso dalla ORF, poiché l'eventuale pagamento indebito

¹² La Regione è titolare di partita IVA.

dell'Iva al fornitore austriaco (con aliquota del 20%) e il mancato assolvimento dell'imposta in Italia, oltretutto poter rappresentare un omesso versamento all'Erario nazionale, potrebbe esporre l'Ente a sanzioni di importo significativo, vista l'entità dei corrispettivi pattuiti (mandato n. 3839/2021).

Nella nota di controdeduzione, la Regione ha rappresentato che nella convenzione stipulata con l'ORF per la produzione di programmi televisivi *“non viene ricompreso il servizio di teleradiodiffusione, con relativo costo, servizio affidato dalla Provincia autonoma di Bolzano con apposita, distinta e oltretutto antecedente convenzione. L'Amministrazione ha comunque preso atto delle considerazioni svolte in merito da codesta onorevole Corte e sta ulteriormente approfondendo la questione”*;

- con riferimento agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi della l. n. 136/2010, la Regione ha rappresentato che la rimessa effettuata a favore dell'ORF, fondazione di diritto pubblico senza scopo di lucro, in virtù della convenzione già in essere con la Provincia di Bolzano il servizio reso dalla stessa può, di fatto, configurarsi affidato in base ad un *“diritto esclusivo”*.

Non appare convincente l'affermazione dell'Amministrazione relativa alla circostanza che il rapporto con ORF nasca in base ad un diritto esclusivo, al fine di esonerare il rapporto dagli obblighi di tracciabilità di cui alla l. n. 136/2010.

La scelta di affidare il servizio di produzione e irradiazione di notiziari e documentari riguardanti il Trentino a tale emittente (che non è l'unica in Austria) non trova fonte in disposizioni legislative o regolamentari e nemmeno in provvedimenti di natura amministrativa di carattere generale, ma è riconducibile a valutazioni discrezionali, motivate diffusamente dalla Regione nel provvedimento di affidamento (mandato n. 3839/2021);

- in merito all'assegnazione alla Fondazione Haydn di Bolzano e Trento (ente strumentale della Regione) del contributo, per l'anno 2021, di 3,4 ml, la quota di euro 5 mila è stata destinata al fondo di dotazione, ai sensi del c. 2-bis dell'art. 7 della l.reg. 1/2004, come introdotto dall'art. 1, c. 1, della l.reg. n. 11/2017, secondo cui *“Per gli esercizi 2018–2022 una quota della somma assegnata alla Fondazione, iscritta annualmente in apposito capitolo del bilancio di cui al comma 1, è destinata al fondo di dotazione della Fondazione”*.

Nel quadriennio 2018–2021, il fondo di dotazione è stato integrato dalla Regione per 0,445 ml.

A seguito di richiesta istruttoria, l'Ente ha comunicato che *“– l'art. 3 dello statuto prevede che i soci fondatori versano ogni anno le loro assegnazioni finanziarie per la realizzazione dell'attività della Fondazione. Le due Province possono versare le rispettive assegnazioni anche per il tramite della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol sulla base di specifici accordi. – l'art. 7 della l.r. 16 luglio 2004, n. 1 sancisce*

che in relazione all'attività svolta dalla Fondazione Orchestra Sinfonica Haydn di Bolzano e Trento, la Giunta regionale è autorizzata ad iscrivere annualmente in apposito capitolo del bilancio la somma da assegnare alla Fondazione per gli oneri di gestione, da determinarsi in base al bilancio di previsione ed al programma annuale di attività della Fondazione; prevedendo nel contempo che il finanziamento fissato possa erogarsi anche per il tramite delle Province Autonome di Trento e di Bolzano. Nel 2014, in considerazione della possibilità prevista dallo Statuto di consentire alle due Province di versare le rispettive assegnazioni anche per il tramite della Regione, con deliberazione n. 223 del 5 novembre 2014 la Giunta regionale ha approvato lo schema di convenzione attraverso il quale, la Regione ha assunto a proprio carico il finanziamento degli oneri di gestione della Fondazione, sollevando di fatto le stesse dall'obbligo di concorrere alle spese per la realizzazione dell'attività ordinaria. Con tale accordo le parti convengono che il finanziamento stanziato in bilancio dalla Regione per la copertura degli oneri di gestione include le assegnazioni finanziarie originariamente a carico delle Province stesse. Nel bilancio di previsione annuale viene stanziata la somma relativa al finanziamento che la Regione intende assegnare alla Fondazione, da rapportarsi al bilancio di previsione presentato e all'attività che la stessa intende realizzare.".

L'Ente ha, inoltre, indicato le voci di spesa prese in considerazione per la definizione del finanziamento da erogare che riguardano, in particolare, i costi del personale dipendente, i costi di produzione, i costi di pubblicità e promozione e gli altri costi per l'attività artistica.

La Regione ha, altresì, specificato, rispetto alla quota destinata al fondo di dotazione, che "[...] per tale finalità è stata quantificata in euro 450.000,00 da ripartirsi in 5 anni, per un importo pari ad euro 90.000,00 annuali. Negli anni 2018 e 2019 sono stati erogati 90.000,00 euro come previsto mentre nel 2020, con deliberazione della Giunta regionale n. 188 del 27 novembre 2020 l'importo è stato incrementato fino alla somma di euro 260.000,00, mantenendo inalterato l'ammontare del finanziamento regionale nell'importo di euro 3.400.000,00, a seguito della complessità dell'anno 2020, dovuta principalmente all'emergenza COVID-19 e al perdurare degli effetti derivanti dalla stessa con le conseguenti ripercussioni sull'attività e sul bilancio della Fondazione, in particolare per l'esercizio 2020. Da quanto sopra esposto si evince pertanto il motivo per il quale nell'anno 2021 l'assegnazione per il fondo di dotazione è stata quantificata in euro 5.000,00, così come per l'anno 2022.".

Sul finanziamento erogato alla Fondazione Haydn, in disparte la decisione dell'Amministrazione di accollarsi interamente l'onere anche per conto delle Province di Trento e di Bolzano, soci fondatori della Fondazione, considerato che l'art. 7, c. 1, della l. reg. 1/2004 prevede, al contrario, che sia la Regione a versare il finanziamento anche attraverso le Province, coerentemente alla competenze dello Statuto di autonomia, suscita perplessità la quantificazione del finanziamento annuo sulla base del fabbisogno di bilancio, dal momento che, come confermato dall'Ente nel riscontro istruttorio "[...] il finanziamento [è] stanziato in

bilancio dalla Regione per la copertura degli oneri di gestione [...]”, anziché essere determinato sulla scorta delle attività programmate nell’anno per il perseguimento dell’interesse pubblico dell’ente finanziatore.

Ulteriore perplessità suscita la novella introdotta dalla l. reg. 1/2004, con il c. 2-*bis* dell’art. 7, la quale ha previsto la destinazione, da parte della Regione, della somma di 0,450 ml al fondo di dotazione, per “*assicurare la forza/sicurezza/stabilità economica*” della Fondazione.

L’intervento costituisce, di fatto, una forma di “*soccorso finanziario*” per la copertura delle perdite di bilancio registrate negli anni passati dall’Orchestra.

Al riguardo, occorre ricordare che la partecipazione di enti pubblici ad organismi o strutture di natura privatistica rappresenta un fenomeno abbastanza diffuso, con possibilità, da parte delle amministrazioni, di scegliere le forme e le modalità di gestione ritenute più opportune, fermo restando la presenza di ragioni di pubblico interesse e il rispetto dei principi di economicità e di efficienza.

Il fenomeno non ha a riferimento soltanto le società di capitali, ma anche altre figure privatistiche, come le aziende speciali, i consorzi, le società consortili, le società cooperative, le associazioni, le fondazioni e le fondazioni di partecipazione.

La Fondazione Haydn di Trento e Bolzano rientra proprio in tale ultima categoria, poiché le fondazioni di partecipazione costituiscono uno strumento giuridico atipico che sommano le caratteristiche delle associazioni e delle fondazioni tradizionali. Da un lato, vi partecipano una pluralità di soggetti che condividono le finalità; dall’altro, esse hanno uno scopo non lucrativo e il patrimonio è destinato alla realizzazione di un obiettivo predefinito e invariabile, indicato nell’atto costitutivo. Inoltre, i fondatori partecipano attivamente alla vita della fondazione ed è possibile modificare il peso decisionale dei partecipanti in base all’entità del loro conferimento. La Fondazione è inserita nell’elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche, ai fini del conto economico consolidato, ai sensi dell’art. 1, c. 3, della l. n. 196/2009 e, pertanto, da questa qualificazione discendono specifici vincoli di razionalizzazione della spesa, di pubblicità e trasparenza delle informazioni, di adesione alla piattaforma di certificazione dei crediti, ecc.

Il tratto distintivo delle fondazioni costituite dagli enti territoriali è che le stesse devono agire con i criteri di autosufficienza e di economicità, garantendo per il tramite dell’attività esercitata, la copertura dei costi con i propri ricavi (Corte dei conti, Sez. contr. Lombardia n. 70 del 2017, n. 365/ del 2011, n. 67 del 2010).

Gli enti partecipanti possono erogare specifici contributi, quando ciò sia richiesto da uno specifico interesse pubblico, ma le sovvenzioni non devono trasformarsi in contribuzioni

sistematiche, finalizzate a colmare perdite gestionali o a garantire l'equilibrio economico finanziario (cfr. Corte dei conti, Sez. contr. Abruzzo, n. 5 del 2017).

In altri termini, non sono possibili i ripiani di perdite derivanti dalla gestione corrente e sono incompatibili le concessioni, da parte degli enti pubblici, di contributi occasionali o temporanei, anche se tali istituzioni gestiscono servizi locali di interesse pubblico (cfr. Corte dei conti, Sez. contr. Lombardia, n. 72 del 2012).

L'erogazione di finanziamenti è ammessa se strettamente collegata alle attività che il beneficiario fornisce nell'interesse pubblico e se è regolata sulla base di una convenzione di servizio, poiché l'ipotesi di contribuzioni a regime, occorrenti per colmare le perdite a cui la Fondazione va incontro per garantire in tal modo l'equilibrio economico-finanziario, confligge con il paradigma di autosufficienza patrimoniale caratteristico di tale entità giuridica.

Dagli elementi acquisiti in istruttoria, appare di immediata evidenza che l'intervento straordinario di 445 mila euro erogato dalla Regione nel periodo 2018-2021 (gli ultimi 5 mila euro saranno erogati nel 2022), finalizzato ad integrare il fondo di dotazione per compensare la riduzione patrimoniale derivante dalle perdite pregresse presenti nel bilancio dell'Orchestra Haydn, non risponde ai principi di autosufficienza più sopra rappresentati.

In conclusione, si esprimono perplessità in ordine alla compatibilità delle erogazioni disposte dalla Regione sul fondo di dotazione, con riguardo alla forma giuridica della Fondazione, poiché la stessa dovrebbe ricavare dal proprio patrimonio (oltre che dalle contribuzioni correlate coerentemente alle attività di servizio) le risorse necessarie per lo svolgimento delle finalità per le quali è stata istituita.

Da rilevare, inoltre, che quasi il 90% del "capitale" (*rectius* patrimonio netto) iscritto nel bilancio della Fondazione Haydn di Bolzano e Trento (Fonte "Bilancio consuntivo 2020 - Stato patrimoniale pubblicato sul sito istituzionale della Fondazione) è collocato in depositi bancari (2,560 ml); il che evidenzerebbe l'anomala destinazione di gran parte del patrimonio versato dai soci fondatori, in un'attività patrimoniale liquida e sostanzialmente immobilizzata, anziché agli impieghi di auto-sostenimento della Fondazione.

Nelle deduzioni, l'Ente ha comunicato che la citata Fondazione figura tra le istituzioni concertistico-orchestrali di cui alla legge n. 800/1967 alla quale è assegnato anche il compito di promuovere e coordinare le attività musicali che si svolgono nel territorio regionale. La Fondazione riceve dalla Stato specifiche sovvenzioni per le manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto, trattandosi di attività di rilevante interesse generale, poiché finalizzate a favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettività nazionale. Riferisce, inoltre, la Regione che il 25% del fondo stanziato dal Ministero del turismo e dello

spettacolo è assegnato ai teatri di tradizione e alle istituzioni concertistico-orchestrali, come la Haydn, in rapporto all'aumento dei costi e all'eventuale riconoscimento di altri soggetti aventi diritto. Sulla base di tali finalità anche il Consiglio regionale ha ritenuto di intervenire con idonee misure annuali di sostegno, poiché senza tali interventi finanziari la Fondazione dovrebbe cessare la propria attività, tenuto conto che la particolare conformazione territoriale, con vallate lontane dai centri principali, non consente di avere il numero di spettatori che si registrano nei grandi centri urbani;

- con riguardo ai contributi concessi ai sensi del Testo unificato delle leggi *“Iniziativa per la promozione dell'integrazione europea e disposizioni per lo svolgimento di particolari attività di interesse regionale”*, approvato con d.P.G.R. 23 giugno 1997 n. 8/L e del relativo regolamento di esecuzione, approvato con d.P.Reg. 29 ottobre 2015, n. 79, si rileva l'avvenuta modifica della spesa ammessa in sede di liquidazione della sovvenzione da parte del Dirigente della competente Ripartizione, anziché da parte della Giunta regionale sulla base del parere obbligatorio formulato dall'apposito Comitato di valutazione. Inoltre, dalla documentazione di rendicontazione nulla si evince relativamente alle entrate connesse alla realizzazione dell'iniziativa.

Alla luce di quanto sopra, si esprimono perplessità sia con riferimento alla competenza del dirigente a modificare l'entità della spesa sia in merito alla mancanza di una dichiarazione relativa alle entrate acquisite con l'iniziativa, indispensabile per il calcolo dell'effettivo disavanzo (mandato n. 5349/2021).
